

DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: Chubb European Group SE, Sede legale: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale € 896.176.662 i.v. - Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano - P.I. e C.F. 04124720964 - R.E.A. n. 1728396. Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese.

Prodotto: Chubb Travel Insurance – Annuale Multiviaggio

Questo documento fornisce una sintesi delle principali caratteristiche della polizza. Informazioni precontrattuali e contrattuali complete sul prodotto assicurativo sono contenute nelle Condizioni di Assicurazione.

Che tipo di assicurazione è?

È una polizza multirischio della durata di 365 giorni che fornisce una copertura assicurativa per tutti i viaggi della durata massima pari a 30 giorni ciascuno, incluso le tratte in congiunzione ed il viaggio di ritorno, aventi come luogo di partenza una località ubicata in Italia ed effettuati dall'Assicurato a solo scopo turistico, ad almeno 50Km dalla residenza/domicilio. La polizza è dedicata esclusivamente a persone fisiche residenti o domiciliate in Italia, con un'età pari o inferiore a 69 anni al momento dell'acquisto.



Che cosa è assicurato?

- ✓ Assistenza 24 h su 24 alla persona in viaggio, incluso il trasferimento e rientro sanitario organizzato. Il massimale varia a seconda della prestazione
- ✓ Spese mediche all'estero per cure o interventi chirurgici urgenti e non procrastinabili conseguenti ad infortunio o a malattia improvvisa. La garanzia opera per un periodo non superiore a 100 giorni complessivi di degenza ospedaliera
- ✓ L'importo della penale per modifica o annullamento del viaggio addebitata all'Assicurato, e purché assicurati per il medesimo viaggio anche ai suoi familiari e compagni di viaggio, in caso di:
 - malattia, infortunio o decesso dell'Assicurato, di un familiare e di un compagno di viaggio
 - danni materiali alla casa, citazione o convocazione in tribunale dell'Assicurato stesso (opzionale)
- ✓ Protezione del bagaglio e degli effetti personali in caso di furto, rapina, scippo, perdita, danneggiamento (opzionale)
- ✓ Ritardata (oltre 12 ore) consegna del bagaglio (opzionale)
- ✓ Smarrimento dei documenti personali (opzionale)
- ✓ Riprotezione del viaggio. Spese per l'acquisto di un nuovo titolo di viaggio in sostituzione di quello eventualmente non utilizzato a seguito di ritardato arrivo dell'Assicurato sul luogo di partenza in caso di incidente del mezzo di trasporto o ritardo del mezzo pubblico (opzionale)
- ✓ Ritardata partenza o abbandono del viaggio (opzionale)
- ✓ Mancata coincidenza (opzionale)
- ✓ Interruzione del viaggio (opzionale)
- ✓ Responsabilità civile in viaggio (opzionale)

L'Assicuratore risarcisce il danno fino ad un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale).

Il presente elenco ha fine esemplificativo e non esaustivo. Per l'elenco completo delle garanzie si rimanda alle condizioni di assicurazione.

La polizza comprende tra gli Infortuni:

- ✓ Asfissia meccanica, compreso l'annegamento
- ✓ Assideramento o congelamento
- ✓ Colpi di sole o di calore
- ✓ Lesioni da sforzo
- ✓ Ernie traumatiche e da sforzo, incluse le ernie discali
- ✓ Infortuni derivanti da imperizia, imprudenza, negligenza



Che cosa non è assicurato?

- ✗ Qualsiasi sinistro direttamente o indirettamente derivante da, relativo a o in ogni modo collegato al COVID-19 o sue diffusioni
- ✗ Viaggi intrapresi verso un territorio dove sia in vigore un divieto o una limitazione emessi da una autorità pubblica competente al momento della partenza
- ✗ Viaggi estremi in zone remote raggiungibili solo con l'utilizzo di mezzi speciali
- ✗ Sinistri derivanti da eventi prevedibili o noti all'Assicurato al momento della stipula della polizza, eventi non oggettivamente documentabili
- ✗ Sinistri derivanti da malattie preesistenti e note all'Assicurato alla stipula della polizza o alla prenotazione del viaggio, se successivo
- ✗ Viaggi intrapresi contro il consiglio medico
- ✗ Sinistri occorsi durante attività lavorative o derivanti da attività sportive e ricreative non elencate nella polizza
- ✗ Fallimento del vettore, tour operator o altro operatore turistico

Il presente elenco ha fine esemplificativo e non esaustivo. Per l'elenco completo delle esclusioni si rimanda alle condizioni di assicurazione.



Ci sono limiti di copertura?

- ! La data di inizio della copertura può essere differita fino ad un massimo di 90 giorni rispetto alla data di acquisto della polizza, a meno che la garanzia annullamento o modifica del viaggio non sia stata acquistata
- ! La garanzia annullamento o modifica del viaggio è operante per tutti i viaggi prenotati successivamente all'acquisto della polizza e comunque non oltre la data di scadenza della polizza stessa
- ! I massimali variano a seconda dell'opzione scelta dall'Assicurato e le singole garanzie possono essere soggette a un sottolimito di indennizzo e all'applicazione di una franchigia

Il presente elenco ha fine esemplificativo e non esaustivo. Per l'elenco completo dei limiti di copertura si rimanda alle condizioni di assicurazione.

- ✓ Avvelenamento, intossicazioni e lesioni prodotte dall'ingestione accidentale di cibi o dall'assorbimento di bevande o sostanza in genere
- ✓ Infezioni, comprese quelle tetaniche, conseguenti ad infortuni risarcibili ai sensi di polizza
- ✓ Lesioni conseguenti ad improvviso contatto con sostanze caustiche o corrosive
- ✓ Infortuni sofferti in stato di malore od incoscienza
- ✓ Relativamente alle garanzie Assistenza in viaggio e Spese Mediche, gli infortuni derivanti da guerra, dichiarata o non dichiarata, guerra civile, insurrezione a carattere generale e atti di terrorismo, per un periodo massimo di 7 giorni dall'inizio delle ostilità, se ed in quanto l'Assicurato risulti sorpreso da tali eventi mentre si trova in un Paese straniero dove nessuno degli eventi citati esisteva o era in atto al momento del suo arrivo



Dove vale la copertura?

- ✓ Esclusivamente nella zona di destinazione selezionata al momento della stipula della polizza ed indicata nel Certificato di Assicurazione. Per visualizzare la lista dei Paesi inclusi in ciascuna zona consulta la pagina "Prodotti/Dove è attiva l'assicurazione"
- ✓ La polizza non è valida per viaggi effettuati in tutto o in parte verso, attraverso o nei seguenti Paesi e territori: Iran, Siria, Corea del Nord, Sudan del Nord, Cuba e Crimea



Che obblighi ho?

- Alla stipula della polizza, dichiarare tutte le circostanze che possono influire sulla corretta valutazione da parte dell'Assicuratore del rischio da assicurare; comunicare inoltre se sono state stipulate o sono in vigore altre assicurazioni a copertura dello stesso rischio. Inoltre, prima dell'inizio del periodo assicurativo e alle eventuali ulteriori scadenze prestabilite, pagare il premio.
- In conformità a quanto previsto dal Reg. IVASS n. 34/2010, sottoscrivere il Certificato di Assicurazione e trasmetterne copia firmata all'Assicuratore all'indirizzo e-mail chubb.italy.travel@chubb.com, o tramite lettera per posta ordinaria all'indirizzo Chubb European Group SE, - Ufficio A&H Back Office, Via Fabio Filzi 29 – 20124 Milano
- Per le garanzie di assistenza in viaggio e per le spese mediche all'estero, ai fini della gestione del sinistro è obbligatorio il contatto preventivo con Chubb Assistance al numero 800 954 479 (dall'Italia) o (+39) 06 42115312 (dall'Estero) o all'indirizzo e-mail gestione.servizi@ip-assistance.com (24 ore su 24, 365 giorni l'anno) prima di intraprendere qualsiasi iniziativa personale
- Denunciare il sinistro all'Assicuratore il prima possibile, e comunque entro 30 giorni dal momento in cui se ne sia venuti a conoscenza, nelle modalità previste in polizza per ogni singola garanzia, mettendo a disposizione dell'Assicuratore tutta la documentazione utile alle verifiche del caso
- In caso di sinistro relativo alla garanzia Responsabilità civile in viaggio, denunciarlo per iscritto all'Assicuratore entro 6 giorni da quando se ne sia venuti a conoscenza
- Per la garanzia "Annullamento o modifica del viaggio", darne avviso al vettore e/o tour operator e/o struttura ricettiva prima di contattare Chubb e comunque prima della partenza del viaggio



Quando e come devo pagare?

La polizza può essere acquistata all'indirizzo www.chubbtravelinsurance.it entro le ore 24:00 del giorno antecedente la "Data di inizio della copertura" pagando il premio in un'unica soluzione mediante carta di credito.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La garanzia annullamento o modifica del viaggio è operante per tutti i viaggi prenotati successivamente all'acquisto della polizza, per eventi che si verificano a partire dalla "Data inizio della Copertura" e fino alla data di inizio di ogni singolo viaggio (fruizione del primo servizio contrattualmente previsto) e comunque non oltre la data di scadenza della polizza stessa.

Le garanzie riprotezione del viaggio e abbandono del viaggio decorrono dalle ore e dalla data di acquisto di ogni singolo viaggio e sono operanti fino alla fruizione del primo servizio contrattualmente previsto per il viaggio e comunque non oltre la "Data di inizio del viaggio" indicata nel certificato di Assicurazione.

La garanzia ritardata partenza o ritardo del volo decorre dalle ore e dalla data di acquisto di ogni singolo viaggio e rimane operativa fino al termine del viaggio stesso e comunque non oltre la "Data di fine della copertura" indicata nel certificato di Assicurazione.

Le garanzie ritardata consegna del bagaglio e mancata coincidenza decorrono dal momento dell'inizio di ogni singolo viaggio di andata e terminano con l'arrivo alla destinazione finale, purché nel limite massimo dei 30 giorni e comunque non oltre la "Data di fine della copertura" indicata nel certificato di Assicurazione. Tutte le altre garanzie decorrono dal momento dell'inizio di ogni singolo viaggio e restano operative fino al termine del viaggio stesso, purché nel limite massimo dei 30 giorni e comunque non oltre la "Data di fine della copertura" indicata nel certificato di Assicurazione.



Come posso disdire la polizza?

La polizza cessa automaticamente senza obbligo di disdetta alla sua naturale scadenza.

L'Assicurato avrà diritto di recedere unilateralmente senza specificarne il motivo entro e comunque non oltre i 14 giorni successivi alla data di acquisto della polizza stessa, purché il viaggio non abbia avuto inizio, comunicando la propria volontà di recedere utilizzando una delle seguenti modalità:

- On line <https://contactus.chubb.com/>
- posta elettronica all'indirizzo e-mail: chubb.italy.travel@chubb.com;
- lettera per posta ordinaria all'indirizzo: Chubb European Group SE – Ufficio A&H Back Office, Via Fabio Filzi 29 – 20124 Milano.

Assicurazione Viaggi

CHUBB

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP Aggiuntivo)

Impresa: Chubb European Group SE

Prodotto: Chubb Travel Insurance – Annuale Multiviaggio

DIP Aggiuntivo realizzato in data: gennaio 2026. Il presente documento è l'ultimo disponibile.

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Chubb European Group SE, con sede legale in La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale € 896.176.662 i.v. - Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano – Tel. 02 27095.1 – Fax 02 27095.333 – italy@pec.chubb.com -P.I. e C.F. 04124720964 – R.E.A. n. 1728396. Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com – www.chubb.com/it

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio approvato al (27 Marzo 2024), il patrimonio netto della società è pari a (€ 3.003.305.813), mentre il risultato economico di periodo ammonta a (€ 813.088.466). Il valore dell'indice di solvibilità (solvency ratio) dell'impresa è pari al (176 %). Per ulteriori informazioni consultare la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile al seguente link: (<https://www.chubb.com/uk-en/about-us-uk/europe-financial-information.html>).

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

L'impresa risarcisce i danni fino ai massimali di indicati nella Tabella delle Garanzie e dei Massimali presente nelle Condizioni di Assicurazione (pag. 15 – 17) ed in base alla destinazione del viaggio indicata nel Certificato di Assicurazione.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO operanti solo se espressamente richiamate nel Certificato di Assicurazione

Annullamento o modifica del viaggio	Il rimborso dell'importo della penale addebitata all'Assicurato e – purché assicurati e partecipanti al medesimo viaggio – ai suoi familiari e compagni di viaggio per modifica o annullamento del viaggio in caso di: - malattia improvvisa, infortunio o decesso dell'Assicurato, membro della sua famiglia e/o compagno di viaggio - danni materiali causati alla casa dell'Assicurato e derivanti da incendio o calamità naturali per i quali si renda necessaria ed insostituibile la presenza dello stesso Assicurato - citazione o convocazione dell'Assicurato in Tribunale davanti al Giudice Penale o sua convocazione in qualità di Giudice Popolare successivamente all'iscrizione al viaggio
Protezione Bagaglio ed Effetti Personali	Il risarcimento dei danni materiali e diretti subiti dall'Assicurato a seguito di furto, furto con scasso, rapina, scippo, incendio, perdita, danneggiamento, mancata riconsegna del proprio bagaglio e/o dei propri effetti personali.
Ritardata Consegna del bagaglio	Il rimborso delle spese sostenute dall'Assicurato per l'acquisto di articoli di prima necessità a seguito di ritardata consegna del bagaglio di oltre 12 ore.
Smarrimento o Furto del passaporto/patente	In caso di smarrimento, distruzione o furto del passaporto e/o della patente di guida dell'Assicurato, il rimborso delle spese sostenute dallo stesso per ottenere i documenti sostitutivi e necessari per il suo rientro e/o delle spese sostenute per il rifacimento degli stessi documenti
Riprotezione del viaggio	Il rimborso dei costi sostenuti dall'Assicurato per l'acquisto di nuovi titoli di viaggio in sostituzione di quelli non utilizzabili a seguito di suo ritardato arrivo nel luogo di partenza dovuto ad incidente o guasto al mezzo di trasporto durante il tragitto verso il luogo di partenza, e/o conseguente a ritardo del mezzo di trasporto pubblico utilizzato per raggiungere il luogo di partenza.

Ritardata partenza/Ritardo del volo & Abbandono del viaggio	Il pagamento di un indennizzo in favore dell'Assicurato o alternativamente – qualora l'Assicurato rinunci al viaggio dopo un ritardo di almeno 24 ore - il rimborso dei costi di viaggio e di albergo non utilizzati dallo stesso in caso di ritardata partenza del viaggio di andata dall'Italia o del viaggio di ritorno verso l'Italia pari ad almeno 8 ore, oppure in caso di mancato decollo dell'aeromobile a causa di problemi meccanici/strutturali o di ritardo dello stesso dovuto a sciopero, agitazione di lavoratori o guasti meccanici.
Mancata Coincidenza	Il pagamento di un indennizzo in favore dell'Assicurato in caso di perdita della coincidenza a causa del ritardato arrivo del mezzo di trasporto su cui esso viaggiava, purché il vettore non metta a disposizione alcun mezzo di trasporto alternativo entro le 4 ore successive al suo effettivo orario di arrivo.
Interruzione del viaggio	Il rimborso del biglietto di viaggio e delle spese di soggiorno non utilizzate a seguito di interruzione del viaggio conseguente a: - malattia improvvisa, infortunio o decesso dell'Assicurato, membro della sua famiglia e/o compagno di viaggio - utilizzo della prestazione Rientro Anticipato - danni materiali causati alla casa dell'Assicurato e derivanti da incendio o calamità naturali per i quali si renda necessaria ed insostituibile la presenza dello stesso Assicurato
Responsabilità Civile in viaggio	L'importo che l'Assicurato è legalmente tenuto a risarcire per danni involontariamente causati a terzi e derivanti da morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose o animali in conseguenza di un fatto accidentale commesso nell'ambito della vita privata durante il periodo di validità della polizza.



Che cosa non è assicurato?

Rischi esclusi	✗ Viaggi effettuati a scopo di studio o di lavoro ✗ Viaggi che prevedono lo svolgimento di attività di lavoro o attività manuali di qualsiasi tipo ✗ Viaggi effettuati allo scopo di praticare qualsiasi sport invernale ✗ Viaggi effettuati allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico-chirurgici e/o cure dentarie ✗ Viaggi in cui, alla data di prenotazione, l'Assicurato o il compagno di viaggio fossero a conoscenza di una qualsiasi causa che potesse dar luogo all'annullamento, modifica o all'interruzione del viaggio o ad un sinistro indennizzabile ai sensi di polizza ✗ Sinistri conseguenti a situazioni di conflitto armato, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità, guerra, guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, legge marziale, potere militare o usurpato, o tentativo di usurpazione di potere, fatto salvo quanto indicato nella Sezione "Che cosa è assicurato?" ✗ Sinistri conseguenti ad atti di terrorismo in genere, compreso l'utilizzo di ogni tipo di ordigno nucleare o chimico, fatto salvo quanto indicato nella Sezione "Che cosa è assicurato?" ✗ Sinistri derivanti da radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari e sue componenti ✗ Sinistri derivanti da trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, esplosioni nucleari ed altri sconvolgimenti della natura ✗ Sinistri derivanti da inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo o qualsiasi danno ambientale ✗ Sinistri conseguenti a scioperi, tumulti, sommosse civili, agitazioni di lavoratori di cui l'Assicurato sia a conoscenza alla data della stipula della polizza o alla data di partenza del viaggio ✗ Patologie riconducibili ad epidemie aventi caratteristica di pandemia, dichiarate dall'OMS, di gravità e virulenza tale da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile ✗ Malattie pregresse o preesistenti e note all'Assicurato alla data di stipula della polizza o di prenotazione del viaggio, se successiva ✗ Quarantene ✗ Atti di temerarietà ✗ Sinistri derivanti da atti illegali posti in essere dall'Assicurato o contravvenzione da parte di questi a norme o proibizioni di qualsiasi governo ✗ Sinistri derivanti dalla guida non autorizzata o senza adeguata licenza di guida di ciclomotore o veicoli a motore ✗ Sinistri derivanti dalla guida di veicoli per i quali è prescritta una patente di categoria superiore alla B e di natanti a motore ✗ Sinistri derivanti da qualsiasi sport esercitato professionalmente o che, comunque, comporti remunerazione diretta o indiretta ✗ Sinistri derivanti dalla partecipazione, anche come passeggero, a competizioni sportive e relative prove con o senza l'utilizzo di veicoli a motore o salvo le stesse abbiano carattere ricreativo ✗ Conseguenze dell'abuso di alcolici o dell'uso non terapeutico di psicofarmaci o stupefacenti ✗ Negazioni di visti consolari ✗ Sinistri conseguenti ad atti dolosi o colposi dell'Assicurato ✗ Tentato suicidio o suicidio ✗ Sinistri derivanti da attività che implicano l'utilizzo di esplosivi e/o armi da fuoco ✗ Eventi non occorsi durante il viaggio Relativamente alla garanzia Assistenza in viaggio sono inoltre esclusi i seguenti casi:
-----------------------	--

- ✗ Tutte le prestazioni qualora l'Assicurato non abbia preventivamente contattato Chubb Assistance e casi in cui ne disattenda le indicazioni
- ✗ L'erogazione delle prestazioni in Paesi in stato di guerra dichiarata o di fatto, guerra civile, insurrezioni a carattere generale, fatto salvo quanto indicato nella Sezione "Che cosa è assicurato?"
- ✗ L'erogazione delle prestazioni ove le Autorità locali o internazionali non consentano a soggetti privati lo svolgimento di attività di Assistenza diretta, indipendentemente dal fatto o meno che ci sia in corso un rischio guerra
- ✗ Casi in cui l'Assicurato richieda di essere dimesso dalla struttura presso la quale è ricoverato contro il parere dei sanitari della struttura stessa, o rifiuti il trasporto/rientro sanitario
- ✗ Sinistri verificatisi entro un raggio di 50 km dal Comune di residenza dell'Assicurato, eccetto quelli verificatisi entro l'area doganale dell'aeroporto o del porto marittimo
- ✗ Costi di qualsiasi natura e sostenuti dall'Assicurato all'estero in caso di suo rifiuto del rimpatrio quando è già stato dichiarato idoneo a viaggiare dal punto di vista medico (Fit to fly)
- ✗ Costi per cure che, a giudizio di Chubb Assistance, siano ritenute non necessarie o procrastinabili
- ✗ Spese sostenute dall'Assicurato successivamente al rientro al proprio domicilio/residenza per situazioni conseguenti a malattie o infortuni verificatisi in viaggio

Relativamente alla garanzia Spese Mediche sono inoltre esclusi i seguenti casi:

- ✗ Sinistri conseguenti a qualsiasi condizione medica preesistente e nota all'Assicurato che sia stata diagnostica, curata o per la quale è stato richiesto il ricovero ospedaliero o ambulatoriale prima della prenotazione del viaggio
- ✗ Sinistri conseguenti a qualsiasi trattamento medico o intervento chirurgico ritenuto non necessario dal punto di vista medico o non direttamente collegato all'infortunio o alla malattia per cui l'Assicurato sia stato ricoverato
- ✗ Trattamenti medici, chirurgici o preventivi che possano essere posticipati fino al rientro dell'Assicurato in Italia, secondo il parere di un medico
- ✗ Trattamenti estetici
- ✗ Trattamenti o prestazioni fornite da una casa di cura, centro di riabilitazione o centro benessere, cure riabilitative, acquisto, applicazione, manutenzione e riparazione di apparecchi protesici e terapeutici
- ✗ Qualsiasi trattamento medico per cui l'Assicurato si è recato all'estero
- ✗ Sinistri derivanti da farmaci assunti già prima dall'Assicurato e che esso dovrà continuare ad assumere durante il viaggio
- ✗ Qualunque spesa sostenuta dall'Assicurato in Italia, ad eccezione delle cure sostenute al rientro entro 30 giorni per le dirette conseguenze di un infortunio verificatosi in viaggio
- ✗ Ulteriori costi di viaggio e di albergo sostenuti dall'Assicurato e non preventivamente autorizzati da Chubb Assistance
- ✗ Costi di viaggio e di albergo in cui il trasporto e/o l'alloggio siano di categoria superiore rispetto a quelli previsti dal viaggio
- ✗ Ulteriori costi di alloggio per una camera singola o privata
- ✗ Spese di cremazione o di sepolture sostenute in Italia
- ✗ La franchigia per le spese mediche sostenute, tranne nei casi in cui l'Assicurato abbia contribuito ad una riduzione delle spese mediche presentando la Tessera Europea Assicurazione Malattia (TEAM) nell'ambito dell'Unione Europea, inclusi Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera
- ✗ Parto naturale o con taglio cesareo, interruzione volontaria della gravidanza ed eventuali complicazioni della gravidanza note ed antecedenti al viaggio
- ✗ Sinistri derivanti dalla pratica di sport invernali e derivanti da qualsiasi sport esercitato professionalmente o che, comunque, comporti remunerazione diretta o indiretta
- ✗ In caso di Rientro o Trasferimento sanitario sono escluse dalle prestazioni: le infermità o lesioni che, a giudizio del servizio medico di Chubb Assistance, possono essere curate sul posto o comunque non impediscano la continuazione del viaggio; le malattie infettive, nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali o internazionali; tutti i casi in cui l'Assicurato o i familiari dello stesso sottoscrivessero volontariamente le dimissioni contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale l'Assicurato fosse ricoverato

Relativamente alla garanzia Annullamento o Modifica del viaggio sono inoltre esclusi i seguenti casi:

- ✗ Infortuni, malattie o decessi verificatisi prima della stipula della polizza e da cui potrebbe derivare una valida causa di interruzione del viaggio
- ✗ Parto naturale o con taglio cesareo, interruzione volontaria della gravidanza, stati patologici dipendenti dalla gravidanza oltre la ventesima settimana di gestazione e dal puerperio
- ✗ Casi in cui l'Assicurato non abbia comunicato al vettore, tour operator, struttura ricettiva o fornitore di servizi accessori al viaggio e anche direttamente all'Impresa la rinuncia formale al viaggio prenotato, entro cinque giorni di calendario dal verificarsi della causa della rinuncia stessa e comunque entro e non la Data di Inizio del viaggio
- ✗ Furto, rapina, smarrimento dei documenti di riconoscimento e/o di viaggio
- ✗ Sinistri derivanti dalla eventuale situazione economica sfavorevole che possa costringere l'Assicurato ad annullare il proprio viaggio, al di fuori degli eventi indennizzabili ai sensi di polizza
- ✗ Volontaria decisione di annullare il viaggio da parte dell'Assicurato o del compagno di viaggio, a meno che il motivo dell'annullamento non sia indennizzato ai sensi di polizza
- ✗ Annullamento e/o modifica del viaggio a seguito di licenziamento, sospensione del lavoro, accettazione di un nuovo lavoro
- ✗ Citazione o convocazione in Tribunale nel caso in cui l'Assicurato sia convocato in qualità di consulente o se la sua professione prevede regolarmente la presenza in Tribunale

- ✗ Chiusura di aeroporti a seguito di una qualsiasi causa
- ✗ Tasse aeroportuali rimborsate dal vettore o tour operator
- ✗ Visti, costi di gestione pratica e fees d'agenzia o di biglietteria, ove applicate
- ✗ Il premio di polizza

Relativamente alla garanzia Protezione Bagaglio ed Effetti Personali sono inoltre esclusi i seguenti casi:

- ✗ Lettori multimediali, occhiali da vista e da sole, carica batterie, orologi, smartphones
- ✗ Denaro, disegni, francobolli, biglietti e documenti di viaggio, souvenir, monete, oggetti d'arte, collezioni, campionari, cataloghi, merci, casco, attrezzature professionali, documenti personali di identificazione
- ✗ Sinistri verificatisi durante i viaggi effettuati su motoveicoli di qualsiasi cilindrata (anche se il bagaglio si trovi riposto nell'apposito bagagliaio chiuso a chiave)
- ✗ Danni provocati ad attrezzature sportive durante il loro utilizzo
- ✗ Sinistri verificatisi durante il soggiorno in campeggio
- ✗ Sinistri che si verifichino entro un raggio di 50 km dal Comune di residenza dell'Assicurato, eccetto quelli che accadono entro l'area doganale dell'aeroporto o del porto marittimo
- ✗ Furto del bagaglio contenuto all'interno del veicolo non chiuso regolarmente a chiave
- ✗ Furto del bagaglio contenuto all'interno del veicolo se visibile dall'esterno
- ✗ Furto del bagaglio a bordo del veicolo che non sia stato ricoverato in una autorimessa custodita tra le ore 20:00 e le ore 7:00
- ✗ Accessori fissi e di servizio del veicolo stesso (compresa autoradio o riproduttore estraibili)
- ✗ Furto o danni a beni coperti da altre assicurazioni
- ✗ Danni di cui non sia prodotta una copia della denuncia vistata dalle Autorità del luogo dove si è verificato l'evento
- ✗ Casi di dimenticanza ed incuria

Relativamente alla garanzia Ritardata Consegna del bagaglio sono inoltre esclusi i seguenti casi:

- ✗ Casi di ritardata consegna del bagaglio avvenuta nell'aeroporto o porto marittimo che si trovi entro un raggio di 50 km dal Comune di residenza dell'Assicurato
- ✗ Tutte le spese sostenute dall'Assicurato dopo il ricevimento del bagaglio
- ✗ Acquisti effettuati nella località di rientro

Relativamente alla garanzia Smarrimento o Furto del passaporto/patente sono inoltre esclusi i seguenti casi:

- ✗ Smarrimento o furto del passaporto e/o della patente di guida lasciati incustoditi a meno che non siano contenuti in un luogo sicuro o in una cassetta di sicurezza
- ✗ Sequestro o confisca da parte delle autorità doganali o da altra autorità

Relativamente alla garanzia Ritardata partenza/Ritardo del volo & Abbandono del viaggio sono inoltre esclusi i seguenti casi:

- ✗ Qualsiasi sinistro dovuto a sospensione del servizio di trasporto pubblico imposto dall'Autorità per l'Aviazione civile, Autorità Portuale o altra Autorità di pari grado
- ✗ Eventuali oneri o spese sostenute o regolate attraverso buoni promozionali o punti, multiproprietà, costi di gestione, costi di manutenzione o commissioni di cambio in relazione alla multiproprietà o accordi analoghi
- ✗ Costi di viaggio di albergo in cui il trasporto e/o l'alloggio siano di categoria superiore rispetto a quelli previsti dal viaggio
- ✗ Qualunque sinistro nel caso in cui non sia stato stimato/concesso il tempo sufficiente per la partenza
- ✗ Qualunque sinistro verificatosi in presenza di un viaggio effettuato contro il parere dell'Autorità nazionale o locale competente e/o a seguito di restrizioni e/o limitazioni emesse da qualsiasi governo/autorità competente, o a seguito di sciopero iniziato o annunciato prima della stipula della polizza
- ✗ Qualunque spesa che l'Assicurato possa recuperare dal tour operator, vettore aereo, struttura ricettiva ospitante o altro fornitore di servizio
- ✗ Qualunque sinistro per abbando del viaggio causato da eruzione vulcanica
- ✗ La franchigia, qualora il viaggio fosse abbandonato

Relativamente alla garanzia Mancata Coincidenza sono inoltre esclusi i seguenti casi:

- ✗ Casi in cui l'Assicurato non sia stato registrato e non abbia effettuato il check-in conformemente all'itinerario fornitogli dalla compagnia aerea
- ✗ Chiusura di aeroporti a seguito di una qualsiasi causa
- ✗ Casi di mancata coincidenza per cause imputabili all'Assicurato

Relativamente alla garanzia Interruzione del viaggio sono inoltre esclusi i seguenti casi:

- ✗ Infortuni, malattie o decessi verificatisi anteriormente al momento della stipula della polizza e da cui potrebbe derivare una valida causa di interruzione del viaggio
- ✗ Sinistri derivanti dalla eventuale situazione economica sfavorevole che possa costringere l'Assicurato ad annullare il proprio viaggio, al di fuori degli eventi indennizzabili ai sensi di polizza
- ✗ Volontaria decisione di interrompere il viaggio da parte dell'Assicurato o del compagno di viaggio, a meno che il motivo dell'annullamento non sia indennizzato ai sensi di polizza

	✖ Costi di gestione della pratica Relativamente alla garanzia Responsabilità Civile in viaggio sono inoltre esclusi i seguenti casi: ✖ Sinistri derivanti da fatti attinenti all'esercizio di qualsiasi attività professionale, commerciale, agricola, artigianale, industriale, di volontariato in genere o connessa con affari, locazioni, noleggi o prestazioni di servizi ✖ Sinistri derivanti dall'esercizio dell'attività venatoria ✖ Sinistri derivanti dalla detenzione di armi e relative munizioni ed uso delle stesse ✖ Sinistri derivanti dalla detenzione od impiego di esplosivi ✖ Danni causati alle cose o agli animali che le persone assicurate abbiano in custodia o consegna o detengano a qualsiasi titolo o destinazione ✖ Sinistri conseguenti alla proprietà o detenzione di cani pit-bull o di altra razza con spiccate attitudini aggressive così come indicato dall'Ordinanza del Ministero della Salute pubblicata sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2003 e successive modifiche e/o integrazioni e/o sostituzioni ✖ Sinistri derivanti dalla partecipazione ad attività sportive con carattere professionale o semiprofessionale, compresa la partecipazione ad attività equestri intese come utilizzo di cavalli e altri animali da sella, anche se effettuate con il consenso del proprietario ✖ Sinistri derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi ✖ Danni cagionati a persone e/o cose direttamente o indirettamente derivanti da: proprietà, possesso ed uso a qualsiasi titolo, anche temporaneamente, da parte dell'Assicurato di immobili, caravan ed il loro contenuto; qualsiasi atto dannoso, illecito od omissione volontaria ✖ Sinistri conseguenti a trasmissioni di malattie infettive da parte dell'Assicurato ✖ Sinistri derivanti dal possesso ed uso di sostanza stupefacenti o droghe a meno che non siano prescritte da un medico ✖ Sinistri derivanti dalla proprietà, dalla guida o dall'uso di veicoli a motore, aeromobili inclusi Droni (o APR), veicoli spaziali, natanti forniti di motore, natanti di lunghezza superiore a 6,5 metri ✖ Danni cagionati da opere in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di manutenzione, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori ✖ Sinistri derivanti da furto e quelli a cose altrui derivanti da incendio di cose di proprietà delle persone assicurate o da esse detenute ✖ Danni cagionati alle opere in costruzione, alle opere sulle quali o nelle quali si eseguono i lavori inclusi navi e/o natanti, aeromobili e/o veicoli spaziali, ed i pregiudizi economici relativi al loro mancato uso ✖ Sinistri derivanti da lavori di costruzione o demolizione di manufatti in genere ✖ Danni causati alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate ✖ Sinistri derivanti da spargimento di acque o rigurgiti di fogne, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o conduttore, collegate in modo fisso e non removibile (esclusi quindi i raccordi "mobili" o meglio "smontabili"), nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere insalubrità dei locali ✖ Sinistri derivanti da circolazione su strade di uso pubblico o su aree private ad esse equiparate cagionati da veicoli a motore in genere per i quali, in conformità alle norme del D. Lgs. n. 209 del 7 settembre 2005 e delle successive modifiche, è obbligatoria l'assicurazione ✖ Danni cagionati a condutture, impianti sotterranei in genere, fabbricati ed a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazione del terreno da qualsiasi causa determinati ✖ Sinistri derivanti direttamente o indirettamente da attività di Information & Communication Technology, in tale fattispecie si intende inclusa l'attività svolta via Internet, nonché l'attività conseguente alla fornitura di servizi e/o consulenza informatica ✖ Sinistri conseguenti ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento ✖ Sinistri derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivatigli dalla legge ✖ Sinistri derivanti dalla proprietà (anche in partecipazione) e/o conduzione di piattaforme ed impianti di trivellazione ubicati in mare (off-shore rigs and platforms) ✖ Sinistri derivanti dalla detenzione od impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione artificiale di particelle atomiche, oppure verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.) ✖ Sinistri conseguenti, direttamente o indirettamente: da silice, amianto e/o asbesto e relative fibre e/o polveri; dall'esposizione al "fumo passivo"; dalla generazione di campi elettrici e/o magnetici e/o di radiazioni elettromagnetiche da parte di qualsiasi apparecchiatura o impianto (EMF) ✖ Sinistri conseguenti, direttamente o indirettamente, da azioni riprovevoli o chiaramente ostili esercitate anche attraverso comportamenti aggressivi e vessatori ripetuti, ad inadempimenti del Contratto di Lavoro o di contratti similari, verso i dipendenti quali, a titolo esemplificativo: illecita destituzione, revoca o licenziamento ingiustificato di un dipendente; illecita mancata promozione, deprivazione di opportunità di carriera, provvedimento disciplinare; ogni tipo di discriminazione e molestia, tipo quelle sessuali, razziali, etniche, religiose, ambientali, anche rivolte a disabili (inclusa la realizzazione di vessazioni in ambito lavorativo); maltrattamenti, grave mancanza di considerazione o inflizione di sofferenze psichiche (patologie clinicamente accertate e derivanti da discriminazioni subite in ambito lavorativo); violazione del diritto alla riservatezza, nonché ingiuria e diffamazione del dipendente ✖ Danni conseguenti ad attività svolte in connessione alle associazioni sindacali e dei lavoratori
--	--

	✖ Qualsiasi rischio che rientra nelle seguenti categorie: responsabilità civile personale e professionale relativa alla “culpa in vigilando” (ad eccezione di amici e familiari) di insegnanti di qualsiasi ordine e grado scolastico, tutor e badanti (l’elenco è da intendersi a titolo esemplificativo ma non esaustivo); membri di associazioni che svolgono attività che possono essere considerate pericolose
--	---



Ci sono limiti di copertura?

- ! L’Impresa non sarà tenuta a prestare copertura né sarà obbligata a pagare alcun indennizzo e/o risarcimento né a riconoscere alcun beneficio in virtù della presente polizza qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo e/o risarcimento o il riconoscimento di tale beneficio esponesse l’Impresa a sanzioni, divieti o restrizioni previsti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali ed economiche previste da leggi o disposizioni dell’Unione Europea e dei singoli Paesi che ne fanno parte, degli Stati Uniti d’America o da convenzioni internazionali
- ! Non sono assicurabili le persone fisiche, persone giuridiche e determinati tipi di attività connesse ai seguenti Paesi e territori: Iran, Siria, Corea del Nord, Sudan del Nord, Cuba e Crimea
- ! Le persone di età inferiore ai 18 anni sono assicurabili a condizione che siano iscritte al viaggio insieme e contemporaneamente a persona maggiorenne assicurata ed i nominativi siano indicati nel Certificato di Assicurazione
- ! Non sono assicurabili le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS)
- ! Qualora l’Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni/garanzie, l’Impresa non è tenuta a fornire prestazioni/indennizzi alternativi di alcun genere a titolo di compensazione
- ! Relativamente alla garanzia Assistenza in viaggio e qualora l’Assicurato non risieda ma è domiciliata in Italia, le prestazioni dovute alla sua residenza saranno prestate al suo domicilio in Italia

Il contratto prevede l’applicazione di specifiche franchigie indicate nella Tabella delle Garanzie e dei Massimali presente nelle Condizioni di Assicurazione (pag. 15 – 17).



A chi è rivolto questo prodotto?

Persone fisiche residenti o domiciliate in Italia di età inferiore ai 69 anni al momento dell’acquisto



Quali costi devo sostenere?

- costi di intermediazione: la quota parte percepita in media dagli intermediari può variare in funzione del canale di distribuzione. Per questa tipologia di prodotti gli intermediari percepiscono una commissione media pari orientativamente al 49,9%.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All’Impresa assicuratrice	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto via posta o e-mail, all’Impresa, ai seguenti indirizzi: Chubb European Group SE - Ufficio Reclami - Via Fabio Filzi, 29 – 20124 Milano Email : ufficio.reclami@chubb.com L’Impresa fornirà riscontro al reclamo nel termine massimo di 45 giorni dalla ricezione dello stesso.
All’IVASS	Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo sopra indicato, potrà rivolgersi all’IVASS - Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall’Impresa. Il modello per presentare un reclamo all’IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it , alla sezione “Per il Consumatore - Come presentare un reclamo” o al seguente link: https://www.ivass.it/consumatori/reclami/Allegato2_Guida_ai_reclami.pdf In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. I reclami possono essere presentati anche all’autorità di vigilanza o all’ente all’uopo preposto del Paese in cui l’Assicuratore ha la propria sede legale (FRA - Autorité de contrôle prudentiel et de résolution - ACPR) scegliendo una delle opzioni disponibili al seguente link: https://acpr.banque-france.fr/fr/professionnels/vos-outils-et-services/signaler-lacpr-un-manquement-ou-une-infraction .

PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Arbitro Assicurativo	Presentando ricorso all’Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito https://mediazione.giustizia.it/ROM/ALBOORGANISMIMEDIAZIONE.ASPX . (Legge 9/8/2013, n. 98).

Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	In caso di divergenze sulla natura e sulle conseguenze dell'infortunio (o della malattia), le Parti si obbligano a conferire mandato di decidere, con scrittura privata, ad un Collegio di tre medici a norma e nei limiti delle Condizioni di Assicurazione. Per la risoluzione di liti transfrontaliere il reclamante con domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente per l'attivazione della procedura FIN-NET, mediante accesso al sito internet all'indirizzo: https://finance.ec.europa.eu/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net_it.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÈ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

Regime Fiscale

Trattamento fiscale applicabile al contratto	Le operazioni di assicurazione effettuate interamente in Italia usufruiscono del regime di esenzione Iva, di cui all'articolo 10, n.2 del DPR n. 633/72 che recepisce la Direttiva n. 2006/112/CE e sono soggette ad un'imposta sul premio assicurativo di cui alla Legge n. 1216/1961.
---	---

Chubb Travel Insurance

Annuale Multiviaggio

Contratto di Assicurazione multirischio in viaggio

Redatto secondo le linee guida del Tavolo Tecnico tra ANIA-ASSOCIAZIONI
CONSUMATORI-ASSOCIAZIONI INTERMEDIARI per contratti semplici e chiari di cui
alla Lettera al Mercato IVASS del 14/03/2018

CHUBB®

Data di aggiornamento: luglio 2025

Parla con Chubb

Chubb Assistance Per richiedere le prestazioni di Assistenza in viaggio o per le spese mediche all'Estero contatta Chubb Assistance:	☎: 800 954 479 (dall'Italia) ☎: (+39) 06 42115312 (dall'Estero) ✉: gestione.servizi@ip-assistance.com (24 ore su 24, 365 giorni l'anno)
Chubb Claims Per tutti gli altri Sinistri , scarica il modulo per la denuncia di Sinistro dal sito web ed invialo compilato ad uno dei seguenti recapiti:	✉: travelclaims.italy@chubb.com ☎: 800 199 022 (dall'Italia) ☎: (+39) 02 27095260 (dall'Estero) o via posta ordinaria al seguente indirizzo: Chubb European Group SE - Ufficio Sinistri Travel, Via Fabio Filzi 29, 20124 Milano
Chubb Customer Service Per maggiori informazioni sulla polizza o per esercitare il diritto di recesso contatta il Servizio Clienti:	☎: 800 381 601 (dall'Italia) ☎: (+39) 02 27095345 (dall'Estero) Online: https://contactus.chubb.com/ (Lunedì – Venerdì, dalle 9.00 alle 18.00, escluso i festivi)
Ufficio Reclami Per reclami sul Contratto o sulla gestione dei Sinistri:	✉: ufficio.reclami@chubb.com o via posta ordinaria al seguente indirizzo: Chubb European Group SE - Ufficio Reclami, Via Fabio Filzi 29, 20124 Milano

Consigli per i Viaggiatori

Suggerimenti utili

- Occorre avere con sé una copia della Polizza e del Certificato di Assicurazione quando si è in vacanza;
- In caso di smarrimento o furto, occorre fare reclamo scritto all'hotel, sporgere denuncia all'Autorità di pubblica sicurezza locale entro le successive 24 ore e farsi rilasciare copia della denuncia;
- Occorre tenere gli oggetti preziosi al sicuro (per esempio in una cassetta di sicurezza); non lasciare gli oggetti preziosi incustoditi o alla vista di altre persone;
- Assicurarsi di avere il tempo sufficiente per raggiungere l'aeroporto, il parcheggio e passare il varco dei controlli di sicurezza. Occorre tenere conto di un possibile ritardo dovuto al traffico;
- Contattare immediatamente l'Assicuratore in caso di cancellazione o modifica della vacanza per sopraggiunti problemi di salute
- Contattare l'Assicuratore per ottenere indicazioni prima di sostenere delle spese per le quali successivamente sarà denunciato un Sinistro..

Vaccinazioni

Quando si viaggia all'Estero potrebbe essere necessario fare delle vaccinazioni aggiuntive. Prima di partire si consiglia di visitare i siti www.viaggiareassicuri.it e www.salute.gov.it o di consultare il proprio medico curante o la propria ASL/un ambulatorio di Medicina del Viaggiatore **TEAM - Tessera europea assicurazione malattia**

Per viaggi in Europa (tutti i Paesi dell'UE compreso Islanda, Liechtenstein, Norvegia & Svizzera), occorre portare con sé la Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM), in inglese EHIC (European Health Insurance Card). La TEAM permette, durante i soggiorni in uno dei Paesi aderenti, di beneficiare degli accordi di reciprocità e di recarsi in caso di necessità direttamente presso un medico o una struttura sanitaria pubblica o convenzionata e ricevere le cure alle stesse condizioni degli assistiti dello Stato in cui ci si trova. Nel caso di Sinistro - Spese mediche coperto dalla Polizza, qualora il costo del Sinistro è stato ridotto a seguito dell'utilizzo della TEAM, non verrà applicata la Franchigia al rimborso delle spese mediche sostenute.

Esonero della Franchigia

L'Assicuratore non applicherà la Franchigia al rimborso delle spese mediche sostenute per un Sinistro - Spese Mediche coperto dalla Polizza, il cui costo è stato ridotto dall'Assicurato,

- presentando la TEAM o
- usufruendo dei rapporti di reciprocità con l'Italia in ambito sanitario o
- utilizzando l'assicurazione privata presso la struttura sanitaria che ha avuto in cura l'Assicurato.

Cose da sapere prima di partire



La Polizza non copre i Sinistri avvenuti in paesi per i quali è in atto uno sconsiglio a viaggiare da parte del Ministero degli Affari Esteri. Prima di partire va quindi consultato il sito web www.viaggiariesicuri.it per verificare che non vi sia lo sconsiglio a viaggiare per il paese di destinazione.

Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale mette a disposizione del cittadino informazioni di carattere generale sui Paesi stranieri, ivi comprese quelle relative alle condizioni ed agli eventuali rischi per l'incolumità di coloro che intraprendono viaggi all'Estero, avvalendosi di fonti ritenute attendibili, per consentire scelte consapevoli e responsabili.

Dove siamo nel Mondo



Si tratta di un servizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale che consente agli italiani che si recano temporaneamente all'Estero di segnalare - su base volontaria - i dati personali, al fine di pianificare con maggiore rapidità e precisione gli interventi di soccorso.

In tali circostanze di particolare gravità è evidente l'importanza di essere rintracciati con la massima tempestività consentita e - se necessario - soccorsi. Visita il sito web: www.dovesiamonelmundo.it.

Indice

Consigli per i Viaggiatori	1
Suggerimenti utili	1
Sezione 1 – DEFINIZIONI DI POLIZZA	5
Sezione 2 – NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE	10
Art. 1) Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio	10
Art. 2) Modalità di comunicazione della documentazione contrattuale al Contraente	10
Art. 3) Criteri di stipula dell'Assicurazione	10
Art. 4) Decorrenza e durata del Contratto	10
Art. 5) Pagamento del Premio	10
Art. 6) Diritto di recesso a favore dell'Assicurato	11
Art. 7) Recesso in caso di Sinistro	11
Art. 8) Altre assicurazioni	11
Art. 9) Diritto di rivalsa	11
Art. 10) Foro competente	11
Art. 11) Oneri fiscali	11
Art. 12) Interpretazione del Contratto e rinvio alle norme di legge	12
Art. 13) Termini di prescrizione	12
Sezione 3 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE E PRESTAZIONI ASSICURATE	12
Art. 14) Ambito di operatività	12
Vacanze Assicurabili	12
Sport e Attività ricreative	12
Art. 15) Persone Assicurabili e limiti di età	14
Art. 16) Infortuni coperti dalla Polizza	14
A. Premessa	14
B. Malore	14
C. Rischio guerra	14
Tabella delle garanzie e dei massimali	15
PRESTAZIONI ASSICURATE	17
Art. 17) Assistenza in viaggio	17
Quando sei coperto	20
Massimale	20
Criteri di indennizzabilità	20
Art. 18) Spese mediche	20
Quando sei coperto	21
Massimale	21
Criteri di indennizzabilità	21
Art. 19) Annullamento o modifica del viaggio	21
Quando sei coperto	21
Massimale	21
Criteri di indennizzabilità	22
Art. 20) In vacanza senza pensieri	22
Art. 20.1 - Protezione bagaglio ed effetti personali	22
Quando sei coperto	22
Massimale	22
Criteri di indennizzabilità	22
Art. 20.2 - Ritardata consegna del bagaglio	23
Quando sei coperto	23
Massimale	23
Criteri di indennizzabilità	23
Art. 20.3 - Smarrimento o furto del passaporto / patente	23
Criteri di indennizzabilità	23
Art. 20.4 - Inconvenienti di viaggio	24
A. Riprotezione del viaggio	24
Quando sei coperto	24
Massimale	24
Criteri di indennizzabilità	24
B. Ritardata partenza / Ritardo del volo & Abbandono del viaggio	24
Quando sei coperto	25
Massimale	25

Criteri di indennizzabilità	25
C. Mancata coincidenza	25
Quando sei coperto	25
Massimale	25
Criteri di indennizzabilità	25
D. Interruzione del viaggio	25
Quando sei coperto	25
Massimale	26
Criteri di indennizzabilità	26
E. Responsabilità Civile in viaggio	26
Quando sei coperto	26
Massimale	26
SEZIONE 5 – DELIMITAZIONI DELLA COPERTURA ED ESCLUSIONI	27
Art. 21) Persone non assicurabili e limiti di età	27
Art. 22) Vacanze non assicurabili	27
Art. 23) Esclusioni comuni a tutte le garanzie e prestazioni	27
Stato di salute dell'Assicurato	28
Art. 24) Esclusioni specifiche	28
Assistenza in viaggio	29
Spese mediche	29
Annullamento o Modifica del viaggio	30
In vacanza senza pensieri	30
Art. 25) Limiti di sottoscrizione	33
Art. 26) Riduzione delle somme assicurate in caso di Sinistro	33
Art. 27) Esclusione di compensazioni alternative	33
SEZIONE 5 – DENUNCIA DI SINISTRO	34
Art. 28) Obblighi generali relativi alla denuncia del Sinistro	34
Art. 29) Obblighi relativi alle singole garanzie e prestazioni per la denuncia del Sinistro	35
Denuncia del Sinistro - Assistenza in viaggio	35
Denuncia del Sinistro - Spese mediche	35
Denuncia del Sinistro - Annullamento o Modifica del viaggio	35
Denuncia del Sinistro - Protezione bagaglio ed effetti personali	36
Denuncia del Sinistro - Ritardata consegna del bagaglio	36
Denuncia del Sinistro - Riprotezione del viaggio	36
Denuncia del Sinistro - Ritardata partenza / Ritardo del volo & Abbandono del viaggio	36
Denuncia del Sinistro - Mancata coincidenza	36
Denuncia del Sinistro - Interruzione del viaggio	36
Denuncia del Sinistro - Responsabilità Civile in viaggio	36
Art. 30) Onere della prova	37
Art. 31) Controversie	37
Art. 32) Gestione delle vertenze – spese legali	37
Art. 33) Pagamento dell'Indennizzo	37
Informazioni sul Trattamento dei Dati Personali	38

Sezione 1 – DEFINIZIONI DI POLIZZA

I termini di seguito elencati, riportati nella presente polizza in maiuscolo (o a cui si fa riferimento nel relativo Set Informativo), assumono il seguente significato:

A

Aggravamento del Rischio: qualunque mutamento successivo alla stipula del contratto di assicurazione, che comporti maggiori probabilità che si verifichi l'evento assicurato o maggiori potenziali danni conseguenti al suo verificarsi.

Arbitrato: il procedimento per la risoluzione extragiudiziale delle controversie che possono sorgere fra il Contraente o l'Assicurato e l'Assicuratore. Tale procedimento può essere previsto dai contratti di assicurazione.

Articoli di prima necessità: i beni e gli oggetti strettamente necessari a mantenere un'adeguata igiene, una dignitosa cura della persona, un sufficiente livello di salute e sicurezza.

Assicurato: la persona fisica residente e/o domiciliata in Italia, partecipante al viaggio, il cui interesse è protetto dall'assicurazione ed il cui nominativo è indicato sul Certificato di Assicurazione.

Assicuratore: Chubb European Group SE, Rappresentanza Generale per l'Italia.

Assicurazione Assistenza: l'assicurazione con la quale l'Assicuratore si impegna a mettere a immediata disposizione dell'Assicurato un aiuto, in denaro o in natura (servizio), nel caso in cui questi venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito.

Assicurazione Infortuni: l'assicurazione con la quale l'Assicuratore si impegna a garantire all'Assicurato un indennizzo, oppure il rimborso delle spese sostenute, in conseguenza a un infortunio.

Assistenza: l'aiuto tempestivo entro i limiti convenuti nel contratto di assicurazione che viene erogato tramite Chubb Assistance e fornito all'Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi del sinistro.

Attività pericolose: qualsiasi attività a carattere fisico dove è alto il rischio di gravi infortuni. Sono incluse le attività sportive, attività manuali e non; l'uso di attrezzi o macchinari, il sollevamento di oggetti pesanti; lavorare o svolgere qualsiasi attività ad un'altezza superiore di 3,50 metri.

Ausilio/i per la mobilità: stampelle, bastone da passeggio, deambulatore, deambulatore a ruote, trolley da passeggio, sedia di evacuazione, sedia a rotelle, carrozzina elettrica o scooter per la mobilità costruito appositamente per aiutare le persone che soffrono di mobilità limitata, ad esclusione della carrozzina o trolley da golf.

B

Bagaglio: valigia, zaino o contenitore in genere ed il suo contenuto; ausili per la mobilità; oggetti preziosi, qualsiasi altro articolo indossato o trasportato dall'assicurato, non rientrante nelle esclusioni, di proprietà dell'assicurato o comunque sotto la sua responsabilità.

Beneficiario: la persona fisica designata in polizza dall'Assicurato che riceve la prestazione prevista dal contratto di assicurazione in caso di decesso dell'Assicurato indennizzabile a termini di polizza.

C

Carenza: il periodo durante il quale le garanzie del contratto di assicurazione non sono efficaci. Qualora l'evento assicurato avvenga in tale periodo, l'Assicuratore non corrisponde la prestazione assicurata.

Causa di forza maggiore: qualsiasi energia esterna straordinaria ed imprevedibile ovvero qualunque accadimento oggettivamente ostativo, che impedisce all'Assicurato il rispetto degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro.

Certificato di Assicurazione: il documento emesso dall'Assicuratore ed intestato al Contraente, che prova la copertura assicurativa e che è da considerarsi parte integrante della polizza.

Chubb Assistance: l'organizzazione di Inter Partner Assistance S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia, Via Carlo Pesenti, 121 - 00156 Roma, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, che provvede a garantire il contatto telefonico con l'Assicurato, organizzare gli interventi sul posto ed erogare, con costi a carico dell'Assicuratore, le prestazioni di assistenza previste dal presente contratto di assicurazione.

Commissioni/Costi di Intermediazione: il compenso che l'Assicuratore corrisponde all'Intermediario, qualora previsto, per l'attività di intermediazione assicurativa svolta. Esso è normalmente definito in una percentuale del premio, al netto delle imposte, corrisposto dal Contraente.

Compagno di viaggio: la persona che, pur non avendo vincoli di parentela con l'Assicurato, risulta con questi regolarmente iscritto nel medesimo viaggio e sia anch'egli assicurato, così come risultante dal relativo Certificato di Assicurazione.

Condizioni di Assicurazione: le clausole di base previste dalla presente polizza, riguardanti gli aspetti generali del contratto, quali il pagamento del premio, la decorrenza della garanzia, la durata del contratto, eventualmente integrate per aspetti particolari da ulteriori clausole specifiche.

Coniuge: il coniuge del Contraente, per matrimonio o unione civile, o il convivente more uxorio.

Contraente: il soggetto che stipula il contratto di assicurazione con l'assicuratore, nell'interesse proprio e/o di altri soggetti, e che si obbliga a pagare il relativo premio.

Contratto: il contratto di assicurazione stipulato dal Contraente e con il quale si trasferisce da un soggetto (l'Assicurato) a un altro soggetto (l'Assicuratore) un rischio al quale lo stesso è esposto.

Corredi fotocineottici: gli strumenti accessori alle apparecchiature fotografiche, video ed audio.

Crociera: un viaggio effettuato per mari o per fiumi che abbia una durata totale di oltre 3 giorni ed in cui il trasporto e

l'alloggio sia fornito principalmente in una nave che si muove attraversando mari, fiumi e oceani.

D

Danneggiamento: qualsiasi danno sofferto dal bagaglio durante il viaggio a seguito di collisione, urto o rottura.

Danno: il pregiudizio subito dall'assicurato in conseguenza di un sinistro.

Data di acquisto della polizza: data indicata alla voce corrispondente nel Certificato di Assicurazione.

Data di fine della copertura: data indicata alla voce corrispondente nel Certificato di Assicurazione, coincidente con la data di fine del "viaggio" o, se antecedente, la data di effettivo rientro dell'Assicurato presso la propria residenza o domicilio in Italia.

Data di inizio del viaggio: data indicata alla voce corrispondente nel Certificato di Assicurazione.

Data di inizio della copertura: le ore 00:00 della data indicata alla voce corrispondente nel Certificato di Assicurazione, momento a partire dal quale le garanzie sono operanti.

Dati Personali: le informazioni che identificano o rendono identificabile, direttamente o indirettamente, una persona fisica e che possono fornire informazioni sulle sue caratteristiche, le sue abitudini, il suo stile di vita, le sue relazioni personali, il suo stato di salute, la sua situazione economica.

Day Hospital: la degenza non comportante pernottamento, ma documentata da cartella clinica, presso una struttura sanitaria autorizzata avente posti letto dedicati alla degenza.

Denuncia di Sinistro: la comunicazione che l'Assicurato deve dare all'Assicuratore a seguito di un sinistro.

Dichiarazioni Precontrattuali: le informazioni relative al rischio fornite dal Contraente prima della stipula del contratto di assicurazione, sulla base delle quali l'Assicuratore effettua la valutazione del rischio e stabilisce le condizioni per la sua assicurazione.

Diminuzione del Rischio: qualunque mutamento successivo alla stipula del contratto di assicurazione che comporti una riduzione della probabilità che si verifichi l'evento assicurato, oppure una riduzione del danno conseguente al suo verificarsi.

Domicilio: il luogo in Italia dove l'Assicurato ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.

E

Esclusioni: rischi esclusi o limitazioni relative alla copertura assicurativa prestata dall'Assicuratore, come indicati in polizza con caratteri di particolare evidenza.

Eestero: qualunque territorio o Paese al di fuori della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano.

F

Famiglia: un insieme di persone (di cui almeno uno maggiorenne) legate da vincoli di matrimonio, affettivi o di convivenza, parentela, affinità, adozione, tutela, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune, così come risultante dallo stato di famiglia.

Familiare: la persona legata da vincolo di parentela con l'Assicurato (coniuge, figli, padre, madre, fratelli, sorelle, nonni, suoceri, generi, cognati, zii, cugini, nipoti) e/o le persone con lui stabilmente conviventi così come risultante dallo stato di famiglia.

Franchigia/Scoperto: la parte di danno che resta a carico dell'Assicurato, espressa rispettivamente in un importo fisso o in una percentuale sul danno indennizzabile. Qualora lo scoperto preveda un minimo e la percentuale sul danno indennizzabile risultasse inferiore all'importo del minimo di scoperto, sarà quest'ultimo a restare a carico dell'Assicurato. La Franchigia si dice "**Assoluta**" quando il suo importo rimane in ogni caso a carico dell'Assicurato, qualunque sia l'entità del danno subito. La Franchigia si dice invece "**Relativa**" quando la sua applicazione dipende dall'entità del danno subito: se il danno è inferiore o uguale all'importo della Franchigia, l'Assicuratore non corrisponde alcun indennizzo; se invece il danno è superiore, l'Assicuratore lo indennizza totalmente senza applicare alcuna Franchigia.

Esempio di funzionamento di Franchigie e scoperti:

Caso a):

Il danno ammonta a Euro 500 e la polizza prevede una Franchigia assoluta di Euro 100. L'indennizzo sarà di Euro 400.

Caso b):

Il danno ammonta a Euro 500 e la polizza prevede una Franchigia relativa di Euro 100. L'indennizzo sarà di Euro 500.

Caso c):

Il danno ammonta a Euro 100 e la polizza prevede una Franchigia relativa di Euro 100. Non sarà corrisposto alcun indennizzo.

Caso d):

Il danno ammonta a Euro 200 e la polizza prevede uno scoperto del 10%. L'indennizzo sarà di Euro 180.

Caso e):

Il danno ammonta a Euro 200 e la polizza prevede uno scoperto del 10% col minimo di Euro 50. L'indennizzo sarà di Euro 150.

Frattura: una soluzione di continuo dell'osso, parziale o totale, con o senza spostamento, prodotta da una causa violenta, fortuita ed esterna.

Furto: reato commesso da chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri così come disciplinato dagli articoli 624 e 624 bis del Codice Penale.

G

Giorno di Ricovero: la permanenza dell'Assicurato in un Istituto di Cura per un periodo di almeno 24 ore consecutive e/o la degenza che abbia comportato almeno un pernottamento.

Guasto meccanico: l'evento meccanico, elettrico o idraulico improvviso ed imprevisto che metta il veicolo in condizioni tali da non poter continuare il viaggio previsto o che lo metta in condizioni di circolazione anormale o pericolosa sul piano della sicurezza delle persone o dei veicoli. A titolo esemplificativo e non esaustivo sono considerati guasti: rottura o foratura di pneumatici, errore di carburante, esaurimento batteria, blocco della serratura o dell'antifurto/immobilizer.

I

Imposta sulle Assicurazioni: imposta che si applica al premio di assicurazione, in base alle aliquote fissate dalla legge.

Indennità o Indennizzo: la somma di denaro dovuta dall'Assicuratore in caso di sinistro indennizzabile.

Infortunio: l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che abbia per conseguenza diretta ed esclusiva lesioni fisiche oggettivamente constatabili.

Invalidità Permanente: la perdita definitiva e irrimediabile, totale o parziale, della capacità dell'Assicurato di svolgere un qualsiasi lavoro proficuo ovvero, se il contratto lo prevede, di svolgere la propria specifica attività lavorativa.

Istituto di Cura: l'ospedale pubblico, la clinica o la casa di cura, sia pubblici che privati, regolarmente autorizzati all'assistenza medica chirurgica. Sono esclusi gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno.

IVASS: l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni che esercita la vigilanza sul mercato assicurativo italiano per garantirne la stabilità, il buon funzionamento e per tutelare il consumatore.

L

Legge: qualsiasi testo normativo vigente e riconosciuto in base all'ordinamento giuridico applicabile.

Liquidatore: il collaboratore autonomo o dipendente di un'impresa di assicurazione incaricato di quantificare sul piano economico il danno verificatosi in conseguenza di un sinistro.

M

Malattia: ogni alterazione evolutiva dello stato di salute non dipendente/consequente ad infortunio.

Malattia improvvisa: la malattia di acuta insorgenza di cui l'Assicurato non era a conoscenza e che, comunque, non deve essere manifestazione, seppure improvvisa, di un precedente morbo noto all'Assicurato. Sono comprese le malattie preesistenti sofferte dall'Assicurato quando le stesse siano patologicamente stabilizzate.

Malattia preesistente: malattia che sia l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o preesistenti alla decorrenza della polizza non note all'Assicurato prima della stipula della polizza.

Malattia pregressa: malattia preesistente e nota all'Assicurato antecedentemente alla stipula della polizza.

Massimale: l'importo massimo, indicato in polizza, fino alla concorrenza del quale l'Assicuratore si impegna a prestare le garanzie e/o la prestazione prevista.

Minore: la persona fisica che non ha ancora compiuto il diciottesimo anno di età.

P

Penale: costi addebitati all'Assicurato in caso di modifica o annullamento del viaggio.

Periodo di Assicurazione: periodo di tempo intercorrente tra la data di effetto e la data di scadenza del contratto riportate nella Scheda di Polizza.

Perito: il libero professionista che può essere incaricato di valutare la natura e stimare l'entità del danno subito dall'Assicurato o, nelle assicurazioni della responsabilità civile, dal terzo danneggiato in conseguenza di un Sinistro. Nel caso delle polizze infortuni e/o malattia, il perito è di norma un medico legale incaricato della stima dell'entità del danno subito dall'Assicurato.

Polizza: il documento che prova il contratto di assicurazione.

Premio: la somma di denaro che il Contraente deve corrispondere all'Assicuratore per beneficiare dell'assicurazione.

Prenotazione del viaggio: l'insieme delle transazioni che, complessivamente, compongono il viaggio a copertura del quale è stata emessa la polizza. La data di prenotazione corrisponde alla data di acquisto del primo servizio turistico assicurabile ai termini di polizza (titoli di viaggio emessi dal vettore, pacchetto viaggio Tour Operator, alloggio in struttura ricettiva) comprovato da apposito documento di avvenuto pagamento.

Prescrizione: estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla normativa vigente.

Prestazioni Assicurate: l'insieme delle garanzie assicurative come descritte in polizza.

Principio Indennitario: principio fondamentale nelle assicurazioni contro i danni, a cui l'assicurazione infortuni appartiene. In base a tale principio, l'indennizzo corrisposto dall'Assicuratore deve svolgere la funzione di riparare il danno subito dall'Assicurato e non può rappresentare per quest'ultimo una fonte di guadagno.

Q

Quietanza: la ricevuta attestante l'avvenuto pagamento del premio o dell'indennizzo.

R

Rapina: la sottrazione di cosa mobile a chi la detiene, mediante violenza o minaccia alla sua persona.

Reclamo: una dichiarazione di insoddisfazione nei confronti dell'Assicuratore in relazione a un contratto o a un servizio assicurativo. Non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto.

Registro dei Reclami: il registro che le imprese di assicurazioni sono obbligate a tenere per legge in cui sono registrati i reclami pervenuti dai consumatori.

Residenza: il luogo dove l'Assicurato ha stabilito la sua dimora abituale come risultante da certificato anagrafico.

Ricovero: la permanenza dell'Assicurato in un Istituto di Cura che abbia comportato almeno un pernottamento. **Resta escluso l'accesso alle strutture di pronto soccorso che non dia seguito a ricovero.**

Rischio: la probabilità che si verifichi l'evento assicurato.

Riserve: le somme di denaro che l'impresa di assicurazione è tenuta ad accantonare in bilancio a copertura degli impegni assunti nei confronti degli Assicurati.

Rivalsa: il diritto che spetta all'Assicuratore ai sensi di legge di richiedere al soggetto che ha causato il danno l'indennizzo liquidato.

S

Scasso: forzatura, rimozione o rottura di serrature o di mezzi di protezione dei locali o di cassaforte o mobili contenenti i beni assicurati, tali da causare l'impossibilità successiva del regolare funzionamento che vi era prima del fatto dannoso.

Scippo: furto di cose consumate strappandole di mano o di dosso alla persona.

Servizi accessori al viaggio: il noleggio di autovetture e di motocicli nonché le escursioni con la presenza o meno di accompagnatori e guide turistiche, che ai sensi della presente polizza, siano stati prenotati prima della Data di inizio del viaggio.

Set Informativo: l'insieme dei documenti che costituiscono l'informativa precontrattuale che vengono consegnati al Contraente (DIP, DIP Aggiuntivo, Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario e, ove previsto, Modulo di Proposta).

Sinistro: il verificarsi dell'evento dannoso assicurato.

Sottolimit: l'importo, espresso in percentuale o in cifra assoluta, che è parte del Massimale e rappresenta l'esborso massimo dell'Assicuratore in relazione alla singola garanzia per cui può essere previsto.

Sport Invernali: Mini-sci/Bigfoot, bob, sci di fondo, sci sui ghiacciai, elisci, kite snowboarding, lusing, mono-sci, motoslitta, sci, sci acrobatico, salto con gli sci, gare di sci, slittino, pattinaggio sulla neve, snowboard, escursioni in motoslitta, pattinaggio in velocità, toboga.

Struttura ricettiva: gli alberghi, villaggi albergo, motel, residenze turistiche alberghiere "residence", bed and breakfast.

Surroga: la facoltà dell'Assicuratore di sostituirsi ai diritti che l'Assicurato indennizzato vanta verso il terzo responsabile del danno.

T

Tabella INAIL: la Tabella di Legge per i casi di invalidità permanente annessa al Testo Unico sull'assicurazione obbligatoria, approvata con D.P.R. del 30/6/1965, n. 1124.

Terzi: qualunque persona ad esclusione del coniuge/convivente, degli ascendenti e discendenti legittimi, naturali o adottivi dell'Assicurato nonché degli altri parenti od affini con lui conviventi.

Titoli di viaggio: biglietti aerea, marittima o ferroviaria.

Trasporto Pubblico: veicolo di aria, terra o acqua preposto al trasporto di passeggeri previo pagamento e ad orari programmati di dominio pubblico.

U

Urgenza: una alterazione ordinaria delle condizioni di benessere dell'Assicurato in conseguenza di un infortunio qualora, pur non esistendo un immediato pericolo di vita, sia tuttavia necessario adottare entro breve tempo l'opportuno intervento terapeutico.

V

Vacanza: un viaggio in Italia o all'Estero incluso gli spostamenti ed il soggiorno, esclusivamente a scopo di piacere o relax.

Validità Territoriale: lo spazio geografico entro il quale l'assicurazione opera.

Valore commerciale: il valore del bene in funzione dei valori medi di quotazione del mercato.

Valore d'acquisto: il valore del bene al momento dell'acquisto così come certificabile dai documenti di spesa.

Valore del viaggio assicurato: l'importo relativo ai costi complessivamente sostenuti per l'acquisto di titoli di viaggio, soggiorno, locazione e servizi accessori al viaggio.

Vettore: l'impresa di trasporto aerea o marittima.

Viaggio o Vacanza: lo spostamento e/o il soggiorno dell'Assicurato nella destinazione indicata nel Certificato di Assicurazione che sia distante almeno 50Km dalla residenza/domicilio dell'Assicurato e per il periodo anch'esso indicato nel Certificato di Assicurazione alla voce "Data di inizio del viaggio" e "Data di fine del viaggio".

Z

Zona 1: Include i seguenti Paesi: Andorra, Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Città del Vaticano (Santa Sede), Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Groenlandia, Irlanda, Islanda, Isola di Man, Isole Aland, Isole Faroe, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Monaco, Norvegia, Paesi Bassi (Olanda), Polonia, Portogallo, Regno Unito (Galles, Inghilterra, Irlanda del Nord, Scozia), Repubblica Ceca, Romania, San Marino, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Ungheria.

Zona 2: Include i Paesi della Zona 1 ai quali si aggiungono i seguenti: Albania, Algeria, Angola, Arabia Saudita, Argentina, Armenia, Australia, Azerbaïdjan, Bahrain, Bangladesh, Benin, Bhutan, Bielorussia, Birmania (Myanmar), Bolivia, Bosnia ed Erzegovina, Botswana, Brasile, Brunei Darussalam, Burkina Faso, Burundi, Cambogia, Camerun, Capo Verde, Ciad, Cile, Colombia, Comore (Congo Brazzaville), Congo (Repubblica Democratica), Corea del Sud, Costa d'Avorio, Egitto, Emirati Arabi Uniti, Eritrea, Etiopia, Filippine, Gabon, Gambia, Georgia, Ghana, Gibuti, Giordania, Guinea, Guinea – Bissau, Guinea Equatoriale, India, Indonesia, Israele, Kazakistan, Kenia, Kirghizistan, Kuwait, Lesotho, Libano, Liberia, Libia, Macao, Macedonia, Madagascar, Malawi, Malesia, Mali, Marocco, Mauritania, Moldavia, Mongolia, Montenegro, Mozambico,

Myanmar, Namibia, Nepal, Niger, Nigeria, Nuova Caledonia, Nuova Zelanda, Oman, Pakistan, Papua Nuova Guinea, Paraguay, Perù, Qatar, Repubblica Centrafricana, Repubblica democratica popolare del Laos, Reunion (Isole), Ruanda, Russia (Federazione Russa), Sahara Occidentale, Sant'Elena, São Tomé e Príncipe, Senegal, Serbia, Sierra Leone, Somalia, Sri Lanka, Suriname, Swaziland, Tagikistan, Tailandia, Taiwan, Tanzania, Togo, Tunisia, Turchia, Turkmenistan, Ucraina, Uganda, Uruguay, Uzbekistan, Venezuela, Vietnam, Yemen, Yemen Rep., Zambia, Zimbabwe.

Zona 3: Include i Paesi delle Zone 1 e 2, ai quali si aggiungono i seguenti: Afghanistan, Anguilla, Antartide, Antigua, Antille Olandesi, Aruba, Bahamas, Barbados, Belize, Bermuda, Bonaire, Bonaire Sint Eustatius e Saba, Canada, Cina, Cocos (Isole Keeling), Costa Rica, Dominica, Ecuador, El Salvador, Fiji (Figi), Georgia del Sud e Isole Sandwich Meridionali, Giamaica, Giappone, Grenada, Guadalupa, Guam, Guatemala, Guyana, Guyana francese, Haiti, Honduras, Hong Kong, Iraq, Isola Bouvet, Isola di Natale, Isole Cayman, Isole Cook, Isole Falkland (Isole Malvine), Isole Heard e McDonald, Isole Marianne Settentrionali, Isole Marshall, Isole Salomone, Isole Vergini Americane, Isole Vergini Britanniche, Kiribati, Maldive, Martinica, Mauritius, Mayotte, Messico, Micronesia, Stati Federati, Montserrat, Nauru, Nicaragua, Niue, Norfolk (Isole), Palau, Palestina, Panama, Pitcairn, Polinesia Francese, Porto Rico, Repubblica Dominicana, Saint Kitts, Saint Martin (Francia), Saint Pierre e Miquelon, Saint Vincent e Grenadine, Samoa, Samoa Americane, Santa Lucia, Seychelles, Singapore, Stati Uniti d'America (USA), Stati Uniti Isole Minori, Sud Sudan, Sudafrica, Svalbard e Jan Mayen, Tahiti, Territori Francesi del Sud, Territorio britannico dell'Oceano Indiano, Timor Est, Tokelau, Tonga, Trinidad, Turks e Caicos (Isole), Tuvalu, Vanuatu, Wallis e Futuna.

Sezione 2 – NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

Art. 1) Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

L'Assicuratore garantisce le prestazioni oggetto del presente Contratto e ne determina il Premio in base alle dichiarazioni fornite dall'Assicurato/Contraente, che pertanto deve manifestare tutte le circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio.

Dichiarazioni inesatte o reticenti possono comportare sia il mancato risarcimento del Danno o un risarcimento ridotto, sia il recesso o l'annullamento del Contratto, secondo quanto previsto dagli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Art. 2) Modalità di comunicazione della documentazione contrattuale al Contraente

Il Contraente ha diritto di scegliere di ricevere e di trasmettere su supporto cartaceo o altro supporto durevole ognuna delle seguenti categorie di documenti:

- la documentazione precontrattuale e contrattuale, prima di essere vincolato dal Contratto di Assicurazione;
- il Contratto per la sua sottoscrizione;
- durante la vigenza del Contratto, le comunicazioni previste dalla normativa vigente.

Al di là della scelta effettuata potrà in ogni caso modificarla, senza oneri aggiuntivi, previa comunicazione all'Assicuratore.

Art. 3) Criteri di stipula dell'Assicurazione

L'Assicurazione deve essere stipulata:

- tramite il sito web Chubb Travel Insurance, all'indirizzo www.chubbtravelinsurance.it/;
- da persona fisica maggiorenne dotata di capacità di agire;
- entro le ore 24:00 del giorno antecedente la "Data di inizio della copertura".

La copertura assicurativa può essere acquistata:

- per il singolo individuo;
- per la famiglia;

così come definiti nelle "Definizioni di Polizza".

L'Assicuratore fornisce informazioni relative alla circostanza per la quale è richiesta al Contraente la sottoscrizione e la ritrasmissione di una copia firmata del Certificato di Assicurazione, utilizzando una delle seguenti modalità:

- On line: <https://contactus.chubb.com/>
- posta elettronica all'indirizzo e-mail: chubb.italy.travel@chubb.com;
- lettera per posta ordinaria all'indirizzo: Chubb European Group SE, – Ufficio A&H Back Office, Via Fabio Filzi 29 – 20124 Milano.

Il Contratto si intende comunque stipulato e perfezionato indipendentemente dalla restituzione della copia firmata del Certificato di Assicurazione.

Art. 4) Decorrenza e durata del Contratto

Il Contratto è operante dalla "Data di inizio della copertura" fino alla "Data di fine della copertura", così come indicate nel Certificato di Assicurazione, per una durata pari a 12 mesi, senza obbligo di disdetta.

Art. 5) Pagamento del Premio

Il Premio assicurativo è valido esclusivamente per le persone, le garanzie, le somme assicurate, la durata della polizza e la destinazione prescelti dal Contraente ed indicati nel Certificato di Assicurazione.

Il pagamento del Premio viene effettuato in un'unica soluzione mediante addebito su carta di credito. Non è previsto alcun frazionamento di Premio.

Il mancato pagamento del Premio determina l'applicazione dell'Art.1901 del Codice Civile mentre il suo pagamento costituisce valore di prova ai sensi dell'Art. 1888 del Codice Civile. L'ammontare del Premio è calcolato sulla base delle tariffe prefissate dall'Assicuratore secondo la combinazione dei seguenti parametri:

- durata del viaggio;
- destinazione del viaggio;
- valore del viaggio per Assicurato;
- categoria, età e numero degli assicurati.

L'ammontare del Premio è indicato nel Certificato di Assicurazione.

Ai sensi dell'Art. 1901 del Codice Civile, in caso di mancato pagamento del Premio assicurativo, la Polizza ha effetto dalle ore 24:00 del giorno in cui viene effettuato il pagamento, ferme restando le scadenze del contratto.

Qualora, in concomitanza di un Sinistro, il Premio dovesse risultare ancora non pagato, l'Assicuratore si intende esonerato dalla prestazione laddove il mancato pagamento sia riconducibile a fatto del Contraente.

Art. 6) Diritto di recesso a favore dell'Assicurato

Il Contraente ha diritto di recedere unilateralmente, senza doverne specificare il motivo, entro e comunque non oltre i 14 giorni successivi alla data di acquisto della Polizza stessa, purché il viaggio non abbia avuto inizio, comunicando la propria volontà di recedere utilizzando una delle seguenti modalità:

- On line: <https://contactus.chubb.com/>
- posta elettronica all'indirizzo e-mail: chubb.italy.travel@chubb.com;
- lettera per posta ordinaria all'indirizzo: Chubb European Group SE, – Ufficio A&H Back Office, Via Fabio Filzi 29 – 20124 Milano.

In caso di esercizio del diritto di recesso sarà restituito al Contraente il Premio di Polizza, senza l'applicazione di alcuna penale. L'importo del Premio verrà restituito attraverso lo stesso strumento di pagamento usato per la sottoscrizione.

Art. 7) Recesso in caso di Sinistro

Dopo ogni Sinistro denunciato ai termini di Polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, le Parti possono recedere dall'assicurazione dandone preavviso all'altra parte mediante lettera raccomandata, fermo restando che relativamente ad ogni Sinistro conseguente a Malattia Improvvisa, l'Assicuratore potrà esercitare il proprio diritto di recesso esclusivamente ove il Contratto fosse stato stipulato da meno di 730 giorni.

Il recesso esercitato dal Contraente ha efficacia dalla data di ricevimento della comunicazione da parte dell'Assicuratore.

Il recesso esercitato dall'Assicuratore ha efficacia dopo 30 giorni da quello di ricevimento della comunicazione stessa da parte del Contraente.

In tutti i casi l'Assicuratore rimborsa al Contraente la parte di Premio relativa al periodo di rischio non corso, escluse le imposte, entro il 15° giorno successivo alla data di efficacia del recesso. Il pagamento o la riscossione dei Premi venuti a scadenza dopo la denuncia dell'Infortunio o qualunque altro atto delle parti, non potranno essere interpretati come rinuncia delle parti stesse ad avvalersi della facoltà di recesso.

Art. 8) Altre assicurazioni

Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'Assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.

Se l'Assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'Indennità.

Nel caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913 del Codice Civile, indicando a ciascuno il nome degli altri.

L'Assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'Indennità dovuta secondo il rispettivo Contratto, purché le somme complessivamente rimosse non superino l'ammontare del Danno. L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle Indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.

L'Assicurato deve inoltre mettere a disposizione dell'Assicuratore tutta la documentazione utile alle indagini e alle verifiche del caso.

Art. 9) Diritto di rivalsa

L'Assicuratore è surrogato, fino alla concorrenza della somma liquidata, in tutti i diritti ed azioni che l'Assicurato e/o Contraente possano avere nei confronti dei responsabili dei Danni.

Ai sensi dell'articolo 1916 del Codice Civile, salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il Danno è causato dai figli, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'Assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.

L'Assicurato è responsabile verso l'Assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

Art. 10) Foro competente

In caso di controversie in merito al presente Contratto di Assicurazione, sarà competente il foro del luogo di residenza o di domicilio elettivo dell'Assicurato.

Art. 11) Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

Le imposte indicate nel Certificato di Assicurazione sono calcolate in base al tasso in vigore per ramo ministeriale al momento dell'acquisto.

Art. 12) Interpretazione del Contratto e rinvio alle norme di legge

Il presente Contratto di Assicurazione è regolato dalla legge italiana, a cui si rimanda per tutto quanto non espressamente regolato.

L'Assicuratore ha redatto il presente Contratto di Assicurazione in relazione ai principi di massima chiarezza e trasparenza previsti dalla legge e si rende comunque sempre disponibile a rispondere ai dubbi interpretativi sollevati dagli Assicurati attraverso i canali indicati nella sezione "Parla con Chubb".

In particolare il Servizio Clienti è punto di contatto di ogni richiesta di informazioni e chiarimento indipendentemente dalla presenza di Sinistri, nell'ottica di agevolare e di applicare in concreto i suddetti principi di chiarezza, trasparenza e semplificazione contrattuale.

Art. 13) Termini di prescrizione

Ogni diritto nei confronti dell'Assicuratore si prescrive entro il termine di due anni dalla data del Sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione/garanzia in conformità a quanto previsto dall'Art. 2952 del Codice Civile.

Sezione 3 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE E PRESTAZIONI ASSICURATE

Art. 14) Ambito di operatività

Ferme le limitazioni e le esclusioni indicate nella "Sezione 4- Delimitazioni della copertura ed esclusioni", le coperture assicurative della presente Polizza sono operanti per viaggi effettuati al solo scopo di piacere ("turistico"):

- ad almeno 50 Km dalla residenza/domicilio dell'Assicurato;
- per un numero illimitato di viaggi effettuati tra la "Data di inizio della copertura" e la "Data di fine della copertura", ciascuno di durata massima pari a 30 giorni, con origine dall'Italia (incluso le tratte che prevedono coincidenze ed il viaggio di ritorno);
- per gli Assicurati, dalle ore 00.00 della "Data di inizio della copertura", così come riportata nel Certificato di Assicurazione;
- per periodi e destinazioni specificatamente indicati nel Certificato di Assicurazione nel rispetto dei massimali, del piano e delle garanzie acquistate ed identificate come "Attiva" nel Certificato di Assicurazione;
- nel rispetto dei Massimali, del Piano e delle garanzie acquistate ed identificate come "Attiva" nel Certificato di Assicurazione;
- se il Premio di Polizza è stato pagato.

La garanzia "Annullamento o modifica del viaggio" opera per tutti i viaggi prenotati successivamente all'acquisto della Polizza, per eventi che si verificano a partire dalla "Data di inizio della Copertura" e fino alla data di inizio del viaggio (fruizione del primo servizio contrattualmente previsto) e comunque non oltre la data di scadenza della polizza stessa.

Tutte le altre garanzie operano per tutti i viaggi – anche quelli prenotati prima dell'acquisto della polizza - la cui data di inizio sia contestuale o successiva alla "Data di inizio della Copertura" per eventi accaduti a partire da questa data e fino alla data di fine viaggio, purché nel limite massimo dei 30 giorni previsti contrattualmente e comunque non oltre la data di scadenza della polizza stessa.

Vacanze Assicurabili

Il tipo di viaggio (Piano) assicurato ai fini della presente Polizza, è riportato sul Certificato di Assicurazione.

Annuale Multiviaggio:

assicura i viaggi che si effettueranno nel corso di un anno a partire dalla data di decorrenza della polizza e fino alla data di scadenza della polizza stessa. La durata massima della copertura per ogni singolo viaggio è di 30 giorni.

Sport e Attività ricreative

La copertura assicurativa è operante anche per la pratica delle attività sportive e ricreative di seguito specificate a titolo esaustivo, purché entro i limiti consentiti da ciascuna delle attività elencate ed a condizione che:

1. l'Assicurato non eserciti taluna delle seguenti attività contro il parere di un medico;
2. vengano praticate indossando l'attrezzatura tecnica prevista;

3. vengano praticate all'interno di organizzazioni sportive e seguendo i criteri di sicurezza previsti e richiesti dagli organizzatori;
4. vengano praticate al di fuori di competizioni sportive e relative prove, salvo che le stesse abbiano carattere ricreativo;
5. non siano la ragione principale della vacanza.

Avvertenza

La copertura assicurativa è operante esclusivamente per le attività sportive e ricreative elencate nella lista che segue:

- Arrampicata (fino a 1000 metri sul livello del mare, a condizione che non siano necessarie guide o corde)
- Badminton
- Barca a vela
- Beach basket
- Beach cricket
- Beach football
- Beach volley
- Bocce
- Body boarding
- Bowls
- Bowling
- Braccio di ferro
- Calcio
- Canoa, kayak e rafting solo su acque interne (escluso le rapide)
- Canottaggio (solo su acque interne)
- Corsa (a scopo ricreativo)
- Corsa a cavallo (esclusi caccia, salto o polo)
- Corsa con gli elefanti (meno di 2 giorni)
- Ciclismo (eccetto BMX e/o in montagna)
- Cricket
- Croquet
- Curling
- Escursioni a piedi o passeggiate in collina (fino a 1000 metri sul livello del mare, a condizione che non siano necessarie guide o corde)
- Footbag (hacky sack)
- Football (in squadra)
- Giochi laser
- Go kart (praticato indossando il casco)
- Golf
- Immersioni (ad una profondità non superiore a 18 metri, escluso le immersioni in solitaria ed a condizione che l'Assicurato sia istruito o accompagnato da un istruttore qualificato)
- Korfball (Pallacesto)
- Lacrosse
- Lancio del giavellotto
- Land sailing
- Mongolfiera (a condizione che sia organizzata da un professionista e che l'Assicurato viaggi esclusivamente come passeggero)
- Maxi-basket
- Mini-basket
- Moto d'acqua
- Motociclismo fino a 125 cc a condizione che l'Assicurato indossi il casco e che sia in possesso di una patente italiana valida (ad esclusione del foglio rosa o altro provvisorio) nel caso in cui fosse l'Assicurato a guidare
- Netball
- Nuoto
- Paddleball
- Palla a mano
- Pallacanestro
- Pallanuoto
- Paracadute ascensionale (praticato sull'acqua)
- Passeggiate in altura
- Passeggiate in carrozza o slitta
- Pattinaggio in linea
- Pattinaggio su ghiaccio (escluso l'hockey su ghiaccio e il pattinaggio di velocità)
- Pesca in alto mare (escluse le gare)
- Pesca, o pesca sportiva (solo in acque interne)
- Ping pong
- Pony trekking
- Racquetball
- Roller skating
- Roller blading
- Rounders
- Safari (solo foto e se organizzato professionalmente)
- Salto in lungo
- Scherma (praticata sotto la supervisione di personale qualificato)
- Sci a secco
- Sci d'acqua
- Snorkelling
- Softball
- Squash
- Streetball
- Surf
- Tennis
- Tiro al piattello (praticato sotto la supervisione di personale qualificato)
- Tiro alla fune
- Trampolino
- Trekking (fino a 1000 metri sul livello del mare, a condizione che non siano necessarie guide o corde)

- Tiro con l'arco (praticato sotto la supervisione di personale qualificato)
- Triplo salto
- Twirling
- Vela o yachting (solo in acque interne e costiere)
- Volleyball
- Windsurf

Inoltre, occorre fare riferimento alle esclusioni specifiche per ciascuna garanzia ed a quelle comuni a tutte le garanzie e prestazioni. In particolare, occorre evidenziare l'esclusione relativa alla proprietà, possesso ed uso di veicoli a motore, di aeromobili, inclusi Droni (o APR), di veicoli spaziali, di natanti forniti di motore, come specificato all'Art. 20.4 E Responsabilità Civile in viaggio

Art. 15) Persone Assicurabili e limiti di età

Sono assicurabili le persone fisiche, residenti e/o domiciliate in Italia e che si trovino in Italia al momento dell'acquisto della Polizza, partecipanti al viaggio e per le quali sia stato corrisposto il relativo Premio.

Sono assicurabili le persone fisiche con un'età pari o inferiore a 69 anni compiuti al momento dell'acquisto della Polizza. Tuttavia, per le persone che raggiungono l'età di 70 anni in corso di Contratto, la copertura assicurativa mantiene la sua validità fino alla scadenza della Polizza stessa.

Sono assicurabili le persone di età inferiore ai 18 anni (minori) purché iscritte al viaggio insieme e contemporaneamente ad un adulto Assicurato ed i cui nominativi siano indicati nel medesimo Certificato di Assicurazione.

Il numero massimo di Assicurati per ogni polizza è pari a 9 e l'elenco delle persone assicurate è riportato nel Certificato di Assicurazione.

Art. 16) Infortuni coperti dalla Polizza

A. Premessa

Oltre a quanto riportato nella definizione di Infortunio delle "Definizioni di Polizza", si precisa che sono considerati Infortuni, purché non derivanti da eventi esplicitamente esclusi, anche:

- l'asfissia meccanica, ivi compreso l'annegamento;
- l'assideramento o congelamento;
- i colpi di sole o di calore;
- le lesioni da sforzo (esclusi gli infarti);
- le ernie traumatiche e da sforzo, incluse anche le ernie discali.

Sono compresi inoltre gli Infortuni subiti dall'Assicurato:

- derivanti da imperizia, imprudenza, negligenza;
- l'avvelenamento, le intossicazioni e le lesioni prodotte dall'ingestione accidentale di cibi o dall'assorbimento di bevande o sostanze in genere;
- le infezioni, comprese quelle tetaniche, conseguenti ad Infortuni risarcibili ai termini di Polizza;
- le lesioni conseguenti ad improvviso contatto con sostanze caustiche o corrosive.

B. Malore

L'assicurazione comprende gli Infortuni sofferti in stato di malore od incoscienza.

C. Rischio guerra

Per le sole prestazioni assicurative "Assistenza in viaggio" e "Spese mediche", a parziale deroga di quanto previsto dall'articolo "Esclusioni comuni a tutte le garanzie e prestazioni", l'assicurazione è estesa agli eventi derivanti da guerra, dichiarata o non dichiarata, guerra civile, insurrezioni a carattere generale e atti di terrorismo, per un periodo massimo di 7 giorni dall'inizio delle ostilità, se ed in quanto l'Assicurato risulti sorpreso, dagli eventi citati, mentre si trova in un Paese straniero dove nessuno degli eventi esisteva o era in atto al momento del suo arrivo in tale Paese.

Tabella delle garanzie e dei massimali

Garanzia	Paesi Zona 1 (**)	Paesi Zona 2 (**)	Paesi Zona 3 (**)
Assistenza in viaggio (*)	Massimale	Massimale	Massimale
Consulto medico telefonico	Illimitato	Illimitato	Illimitato
Invio di un medico o di un'autoambulanza in Italia	-	-	-
Segnalazione di un medico specialista all'estero	Max 3 volte	Max 3 volte	Max 3 volte
Trasferimento e Rientro con un familiare assicurato	Spese Effettive	Spese Effettive	Spese Effettive
Rimpatrio della salma	€ 10.000 per Assicurato	€ 10.000 per Assicurato	€ 10.000 per Assicurato
Rientro anticipato	€ 1.000 per Assicurato e € 2.250 per viaggio	€ 1.500 per Assicurato e € 4.000 per viaggio	€ 2.000 per Assicurato e € 4.500 per viaggio
Rientro degli altri assicurati	€ 500	€ 1.000	€ 1.000
Rientro dei minori assicurati	€ 1.000 per Assicurato e € 2.250 per viaggio	€ 1.500 per Assicurato e € 4.000 per viaggio	€ 2.000 per Assicurato e € 4.500 per viaggio
Rientro dell'assicurato convalescente	€ 1.000 per Assicurato	€ 1.000 per Assicurato	€ 1.000 per Assicurato
Prolungamento del soggiorno	€ 375 per Assicurato (€ 75 al giorno, max 5 gg)	€ 500 per Assicurato (€ 100 al giorno, max 5 gg)	€ 500 per Assicurato (€ 100 al giorno, max 5 gg)
Prolungamento del soggiorno dei compagni di viaggio	€ 375 per Assicurato (€ 75 al giorno, max 5 gg)	€ 500 per Assicurato (€ 100 al giorno, max 5 gg)	€ 500 per Assicurato (€ 100 al giorno, max 5 gg)
Viaggio di un familiare per raggiungere il congiunto ricoverato	€ 700	€ 1.000	€ 1.000
Invio di messaggi urgenti	Max 3 volte	Max 3 volte	Max 3 volte
Informazioni e segnalazioni di medicinali corrispondenti all'estero	Max 3 volte	Max 3 volte	Max 3 volte
Invio di medicinali urgenti all'estero	Max 3 volte	Max 3 volte	Max 3 volte
Interprete all'estero	€ 1.000 per Assicurato e € 2.250 per viaggio	€ 1.000 per Assicurato e € 2.250 per viaggio	€ 1.000 per Assicurato e € 2.250 per viaggio
Anticipo di denaro	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000
Rimborso delle spese telefoniche	€ 350	€ 350	€ 350
Franchigia	-	-	-

Note:

Per le sole garanzie in cui è indicato un massimale **per polizza**, ciò è da intendersi come massimale cumulativo per l'intera durata della polizza annuale.

(*) La singola garanzia è operante solo se espressamente richiamata come "Attiva" nella sezione "Riepilogo delle Coperture" presente nel Certificato di assicurazione.

(**) La lista dei paesi per zona è pubblicata sul sito web alla pagina "Dove è attiva l'assicurazione?"

Garanzia	Paesi Zona 1 (**)	Paesi Zona 2 (**)	Paesi Zona 3 (**)
Spese Mediche (*)	Massimale	Massimale	Massimale
Ricoveri ospedalieri, interventi chirurgici e relativi onorari medici, urgenti e non procrastinabili	€ 150.000 per Assicurato (#) (Max Degenza 100giorni)	€ 300.000 per Assicurato (#) (Max Degenza 100 giorni)	€ 1.000.000 per Assicurato (#) (Max Degenza 100 giorni)
Spese per visite mediche e/o farmaceutiche, cure ambulatoriali e/o di primo ricovero, soccorso	€ 2.000 per Assicurato	€ 10.000 per Assicurato	€ 10.000 per Assicurato
Spese per cure odontoiatriche urgenti	€ 250 per Assicurato	€ 250 per Assicurato	€ 250 per Assicurato
Spese di trasporto dal luogo dell'evento al centro medico di pronto soccorso/primo ricovero	Compreso nel massimale per assicurato (#)	Compreso nel massimale per assicurato (#)	Compreso nel massimale per assicurato (#)
Spese per il trasferimento sanitario presso una struttura medica adeguata più vicina	Compreso nel massimale per assicurato (#)	Compreso nel massimale per assicurato (#)	Compreso nel massimale per assicurato (#)
Rientro sanitario	Compreso nel massimale per assicurato (#)	Compreso nel massimale per assicurato (#)	Compreso nel massimale per assicurato (#)
Franchigia	€ 100	€ 100	€ 100

Garanzia	Paesi Zona 1 (**)	Paesi Zona 2 (**)	Paesi Zona 3 (**)
Annullamento o Modifica Del Viaggio (*)	Massimale	Massimale	Massimale
Annullamento o modifica del viaggio	fino a € 5.000 per Assicurato e € 10.000 per polizza	fino a € 5.000 per Assicurato e € 10.000 per polizza	fino a € 5.000 per Assicurato e € 10.000 per polizza
Franchigia	20% min € 100	20% min € 100	20% min € 100

Note:

Per le sole garanzie in cui è indicato un massimale **per polizza**, ciò è da intendersi come massimale cumulativo per l'intera durata della polizza annuale.

(*) La singola garanzia è operante solo se espressamente richiamata come “Attiva” nella sezione “Riepilogo delle Coperture” presente nel Certificato di assicurazione.

(**) La lista dei paesi per zona è pubblicata sul sito web alla pagina “Dove è attiva l'assicurazione?”

Garanzia	Paesi Zona 1 (**)	Paesi Zona 2 (**)	Paesi Zona 3 (**)
In Vacanza Senza Pensieri (*)	Massimale	Massimale	Massimale
Protezione Bagaglio Ed Effetti Personali			
Furto, smarrimento, danneggiamento	€ 1.500 per Assicurato	€ 1.500 per Assicurato	€ 1.500 per Assicurato
Sottolimito per singolo articolo	€ 100	€ 100	€ 100
Oggetti di valore, attrezzatura sportiva e apparecchi protesici e terapeutici	€ 250 per Assicurato	€ 250 per Assicurato	€ 250 per Assicurato
Ritardata consegna del bagaglio	fino a € 250 per Assicurato	fino a € 250 per Assicurato	fino a € 250 per Assicurato
Carenza	12 h	12 h	12 h
Spese per il rifacimento del passaporto / patente in caso di smarrimento o furto	€ 150 per Assicurato	€ 150 per Assicurato	€ 150 per Assicurato
Franchigia	-	-	-

Inconvenienti di Viaggio

Riprotezione del viaggio	€ 500 per Assicurato e € 1.500 per polizza	€ 500 per Assicurato e € 1.500 per polizza	€ 500 per Assicurato e € 1.500 per polizza
Franchigia	20% min € 100	20% min € 100	20% min € 100
Ritardata partenza / Ritardo del volo	€ 80 ogni 8h (max € 160 per Assicurato)	€ 80 ogni 8h (max € 160 per Assicurato)	€ 80 ogni 8h (max € 160 per Assicurato)
Abbandono del viaggio	fino a € 5.000 per Assicurato e € 10.000 per polizza	fino a € 5.000 per Assicurato e € 10.000 per polizza	fino a € 5.000 per Assicurato e € 10.000 per polizza
Franchigia	20% min € 100	20% min € 100	20% min € 100
Mancata coincidenza	€ 80 ogni 4h (max €160 per Assicurato)	€ 80 ogni 4h (max €160 per Assicurato)	€ 80 ogni 4h (max €160 per Assicurato)
Interruzione del viaggio	fino a € 5.000 per Assicurato e € 10.000 per polizza	fino a € 5.000 per Assicurato e € 10.000 per polizza	fino a € 5.000 per Assicurato e € 10.000 per polizza
Franchigia	20% min € 100	20% min € 100	20% min € 100
Responsabilità civile in viaggio	€ 100.000 per Assicurato	€ 100.000 per Assicurato	€ 100.000 per Assicurato
Franchigia	€ 100	€ 100	€ 100

Note:

Per le sole garanzie in cui è indicato un Massimale **per polizza**, ciò è da intendersi come Massimale cumulativo per l'intera durata della Polizza annuale.

(*) La singola garanzia è operante solo se espressamente richiamata come “Attiva” nella sezione “Riepilogo delle Coperture” presente nel Certificato di assicurazione.

(**) La lista dei paesi per zona è pubblicata sul sito web alla pagina “Dove è attiva l'assicurazione?”

PRESTAZIONI ASSICURATE

Art. 17) Assistenza in viaggio

L'Assicurato dovrà contattare preventivamente Chubb Assistance, senza intraprendere iniziative personali, per richiedere le prestazioni di Assistenza in viaggio o per aprire un Sinistro - Spese Mediche (in caso di Ricovero ospedaliero, visite mediche e/o specialistiche, esami medici o in caso di rimpatrio sanitario).

Nel caso in cui l'Assicurato si trovi nell'impossibilità di contattare preventivamente Chubb Assistance, anche tramite terze persone (ad esempio il Coniuge o un familiare), a seguito di eventuali cause di forza maggiore, l'Assicurato o chi per esso dovrà contattare Chubb Assistance il prima possibile.

Nel caso in cui Chubb Assistance non venga preventivamente contattata, Chubb potrà rigettare il Sinistro o ridurre l'Indennizzo.

Le prestazioni di Assistenza in viaggio saranno fornite ad insindacabile giudizio di Chubb Assistance, entro il Massimale indicato nella Tabella delle garanzie e dei Massimali, in base alla destinazione del viaggio.

L'Assicurato dovrà tenere a portata di mano i dettagli della Polizza, incluso il numero del Certificato di Assicurazione in caso sia necessario richiedere le prestazioni di Assistenza.

Chubb Assistance è a disposizione 24 ore su 24, ai seguenti recapiti:

☎: 800 954 479 (dall'Italia)

☎: (+39) 06 42115312 (dall'Estero)

✉: gestione.servizi@ip-assistance.com

Per i servizi di consulenza o informazioni, qualora non fosse possibile prestare Assistenza immediatamente, sarai ricontattato entro le successive 4 ore lavorative.

L'Assicuratore organizza ed eroga 24 ore su 24, tramite Chubb Assistance, le prestazioni di seguito elencate.

Per gli Assicurati non residenti ma domiciliati in Italia, le prestazioni dovute alla residenza saranno prestate al domicilio dell'Assicurato in Italia.

A. Consulto medico telefonico

Chubb Assistance è a disposizione dell'Assicurato per organizzare un consulto medico telefonico in caso di urgenza improvvisa durante il viaggio.

B. Invio di un medico o di un'autoambulanza in Italia

Qualora il servizio medico di Chubb Assistance giudichi necessaria e non rinviabile una visita medica dell'Assicurato, Chubb Assistance invierà un medico generico convenzionato sul posto, o qualora non fosse immediatamente disponibile un medico, organizzerà il trasferimento in ambulanza dell'Assicurato presso il centro di primo soccorso più vicino. La prestazione viene fornita con costi a carico dell'Assicuratore. Resta inteso che **in caso di emergenza Chubb Assistance non potrà in alcun caso sostituirsi agli Organismi Ufficiali di Soccorso (Servizio 118), né assumersi le eventuali spese.** La prestazione viene fornita dalle ore 20:00 alle ore 8:00 da Lunedì a Venerdì e 24 ore su 24 il Sabato, la Domenica e nei giorni festivi.

C. Segnalazione di un medico specialista all'Estero

Qualora, in seguito al Consulto medico telefonico, l'Assicurato dovesse sottoporsi ad una visita specialistica, Chubb Assistance segnalerà, se disponibile, il nominativo di un medico specialista nella località più vicina al luogo in cui si trova l'Assicurato.

La prestazione non è operante in Italia.

D. Trasferimento e rientro con un familiare o compagno di viaggio assicurato

Qualora, nell'organizzazione della prestazione "Trasferimento e Rientro sanitario" i medici di Chubb Assistance non ritenessero necessaria l'Assistenza di personale medico o paramedico all'Assicurato durante il viaggio, ma di un familiare o un compagno di viaggio entrambi assicurati, Chubb Assistance provvederà a far rientrare anche il familiare o il compagno di viaggio con lo stesso mezzo utilizzato per l'Assicurato. Chubb Assistance avrà la facoltà di richiedere l'eventuale biglietto di viaggio non utilizzato per il rientro del familiare o del compagno di viaggio assicurato. **Sono escluse dalla prestazione le spese di soggiorno del familiare o del compagno di viaggio.**

E. Rimpatrio della salma

In caso di decesso dell'Assicurato nel corso del suo viaggio, Chubb Assistance organizzerà ed effettuerà il trasporto della salma fino al luogo di inumazione in Italia, secondo le norme internazionali in materia e dopo aver espletato le necessarie formalità sul luogo del decesso. L'Assicuratore prenderà in carico le spese necessarie ed indispensabili per il trasporto della salma, **con esclusione di ogni altra spesa, ivi comprese quelle relative alla cerimonia funebre.**

Entro il Massimale complessivo riportato nella Tabella delle garanzie e dei Massimali l'Assicuratore tiene a carico anche:

- il costo del biglietto di viaggio, andata e ritorno, per un familiare che si debba recare sul luogo in cui si è verificato l'evento nonché le spese di pernottamento presso una struttura alberghiera in loco;
- le spese relative all'inumazione o alla cremazione dell'Assicurato defunto, **solo se effettuate nel Paese di accadimento dell'evento.**

F. Rientro anticipato

Qualora l'Assicurato in viaggio abbia necessità di rientrare alla propria residenza prima della data programmata e con un mezzo diverso da quello inizialmente previsto, a causa del decesso o del Ricovero di un familiare con prognosi superiore a 7 giorni, Chubb Assistance organizza il rientro e prende a proprio carico le relative spese entro il Massimale complessivo riportato nella Tabella delle garanzie e dei Massimali. La prestazione è valida anche per il rientro dei familiari o di un compagno di viaggio, purché assicurati. Chubb Assistance avrà la facoltà di richiedere l'eventuale biglietto di viaggio non utilizzato per il rientro del familiare o del compagno di viaggio assicurato. **Sono escluse dalla prestazione le spese di soggiorno.**

G. Rientro degli altri Assicurati

Qualora successivamente alla prestazione "Trasferimento e Rientro sanitario" o in caso di decesso dell'Assicurato, i familiari e i compagni di viaggio assicurati non fossero obiettivamente in grado di rientrare alla propria residenza con il mezzo inizialmente previsto, Chubb Assistance provvederà a fornire loro biglietti di viaggio alternativi entro i limiti riportati nella Tabella delle garanzie e dei Massimali.

La prestazione è effettuata a condizione che i familiari e compagni di viaggio siano assicurati. Chubb Assistance avrà la facoltà di richiedere loro gli eventuali biglietti di viaggio non utilizzati per il rientro.

H. Rientro dei minori assicurati

Qualora a seguito di Infortunio, Malattia o causa di forza maggiore, l'Assicurato in viaggio si trovasse nell'impossibilità di occuparsi degli assicurati minori di 18 anni che viaggiano con lui, Chubb Assistance fornirà, con spese a proprio carico entro il Massimale complessivo riportato nella Tabella delle garanzie e dei Massimali, un biglietto di viaggio, di andata e ritorno, per permettere ad un familiare di raggiungere i minori, prendersene cura e ricondurli alla loro residenza. Qualora poi il

biglietto di ritorno dei minori non fosse utilizzabile, Chubb Assistance fornirà altresì, con spese a proprio carico, un biglietto di solo ritorno, per permettere ai minori il rientro alla residenza.

Sono escluse dalla prestazione le spese di soggiorno.

I. Rientro dell'Assicurato convalescente

Qualora, a causa di Ricovero in Istituto di Cura, l'Assicurato non fosse in grado di rientrare alla propria residenza con il mezzo inizialmente previsto, Chubb Assistance provvederà a organizzare il viaggio di rientro e sostenerne i costi, entro i limiti riportati nella Tabella delle garanzie e dei Massimali.

J. Prolungamento del soggiorno

Qualora le condizioni di salute dell'Assicurato, certificate da prescrizione medica scritta, non gli permettessero di intraprendere il viaggio di rientro alla propria residenza nella data prestabilita, Chubb Assistance provvederà all'eventuale prenotazione di un albergo. L'Assicuratore terrà a proprio carico le spese di albergo (camera e prima colazione) entro il Massimale indicato nella Tabella delle garanzie e dei Massimali. **Sono escluse dalla prestazione le spese di albergo diverse da camera e prima colazione.**

K. Prolungamento del soggiorno dei compagni di viaggio

Qualora le condizioni di salute dell'Assicurato, certificate da prescrizione medica scritta, non gli permettessero di intraprendere il viaggio di rientro alla propria residenza nella data prestabilita, Chubb Assistance provvederà all'eventuale prenotazione di un albergo anche per i compagni di viaggio, se assicurati.

L'Assicuratore terrà a proprio carico le spese di albergo (camera e prima colazione) entro il Massimale indicato nella Tabella delle garanzie e dei Massimali, in base alla destinazione del viaggio. **Sono escluse dalla prestazione le spese di albergo diverse da camera e prima colazione.**

L. Viaggio di un familiare per raggiungere il congiunto ricoverato

Qualora l'Assicurato venisse ricoverato in un Istituto di Cura con una prognosi superiore a 7 giorni, Chubb Assistance provvederà a organizzare il viaggio di andata e ritorno e sostenerne i costi, per permettere ad un familiare convivente di raggiungere il congiunto ricoverato.

Sono escluse dalla prestazione le spese di soggiorno del familiare.

M. Invio di messaggi urgenti

Qualora l'Assicurato in viaggio abbia necessità di effettuare comunicazioni urgenti a persone residenti in Italia e si trovi nell'impossibilità di contattarle direttamente, Chubb Assistance provvede a proprie spese all'inoltro di tali messaggi.

N. Informazioni e segnalazioni di medicinali corrispondenti all'Estero

Qualora l'Assicurato, in caso di Malattia Improvvisa e/o Infortunio, trovandosi all'Estero, necessitasse di ricevere informazioni su speciali medicinali regolarmente registrati in Italia, la Chubb Assistance segnalerà i medicinali corrispondenti, se esistenti, reperibili sul posto.

O. Invio di medicinali urgenti all'Estero

Nel caso in cui l'Assicurato necessiti di medicinali non reperibili in loco, ed in mancanza di medicine sostitutive, potrà rivolgersi a Chubb Assistance per richiederne l'invio. **Restano a carico dell'Assicuratore le spese inerenti l'invio dei medicinali. Il costo degli stessi resta invece a totale carico dell'Assicurato.**

All'atto della richiesta l'Assicurato dovrà comunicare: nome del farmaco, modalità di somministrazione e nome della casa farmaceutica, nonché fornire, se necessario, copia della prescrizione medica.

P. Interprete all'Estero

Qualora l'Assicurato in viaggio venga ricoverato ed abbia difficoltà linguistiche a comunicare con i medici, Chubb Assistance provvederà ad inviare un interprete sul posto.

Q. Anticipo di denaro

Qualora l'Assicurato debba sostenere, durante il viaggio, spese impreviste di prima necessità (soggiorno in albergo, noleggio veicoli, biglietti di viaggio, ristorante, etc.) e si trovi nell'impossibilità di provvedervi direttamente ed immediatamente a causa di furto, rapina, scippo o smarrimento dei propri mezzi di pagamento, Chubb Assistance potrà anticipare, con pagamento diretto al fornitore, gli importi risultanti dal corrispondente documento fiscale (fattura, ricevuta, scontrino) entro il limite massimo indicato nella Tabella delle garanzie e dei Massimali, a seconda della destinazione del viaggio. L'Assicurato

dovrà far pervenire copia della regolare denuncia inoltrata alle Autorità del luogo. La copertura diventerà operante nel momento in cui Chubb Assistance avrà ricevuto adeguate garanzie bancarie di restituzione. L'Assicurato dovrà comunque provvedere alla restituzione della somma anticipata entro 30 giorni dall'erogazione della stessa. La prestazione non è operante:

- nei Paesi in cui non esistono filiali o corrispondenti di Chubb Assistance;
- quando l'Assicurato non sia in grado di fornire adeguate garanzie bancarie di restituzione, ritenute tali ad insindacabile giudizio di Chubb Assistance;
- nei casi in cui i trasferimenti di valuta all'Esterò comportino violazione delle norme vigenti in materia valutaria.

R. Rimborso delle spese telefoniche

Chubb Assistance prenderà in carico le spese documentate sostenute dall'Assicurato che si rendessero necessarie al fine di contattare Chubb Assistance a seguito del verificarsi di un danno coperto dal presente Contratto.

Quando sei coperto

La garanzia di cui al presente articolo è operante dal momento dell'inizio di ogni singolo viaggio e rimane operativa fino al termine del viaggio stesso, purché nel limite massimo dei 30 giorni previsti contrattualmente e comunque non oltre la "Data di fine della copertura".

Massimale

Le prestazioni di Assistenza previste dalla presente Polizza sono fornite una sola volta per ciascun tipo (fatto salvo se diversamente indicato) entro il periodo di durata di ogni singolo viaggio e fino alla concorrenza del Massimale indicato nella Tabella delle garanzie e dei Massimali.

Criteri di indennizzabilità

L'Assicuratore, ad eccezione di quanto citato nelle esclusioni, eroga le prestazioni applicando l'eventuale Franchigia e fino a concorrenza del Massimale previsto.

Le prestazioni di Assistenza in viaggio saranno fornite ad insindacabile giudizio di Chubb Assistance.

L'Assicuratore non potrà essere ritenuto responsabile di:

- ritardi od impedimenti nell'esecuzione dei servizi convenuti dovuti a causa di forza maggiore, a disposizioni delle Autorità locali o contrarietà a norme e regolamenti vigenti nel luogo di erogazione della prestazione;
- errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall'Assicurato o da chi per esso.

Per le esclusioni relative alla presente garanzia si rinvia all'Art. 22) Esclusioni specifiche, Sezione 4 - Delimitazioni della copertura ed Esclusioni.

Art. 18) Spese mediche

Se nel corso della vacanza all'Esterò l'Assicurato debba sostenere delle spese in caso di:

1. Infortunio o
2. Malattia Improvvisa (incluso le complicazioni della gravidanza se certificate da un medico o da uno specialista in ostetricia, purché, in caso di viaggio effettuato tra la 28^a e la 35^a settimana, l'Assicurato abbia ottenuto certificazione medica scritta dell'idoneità a viaggiare non prima dei 5 giorni antecedenti all'inizio della vacanza all'Esterò);

Chubb Assistance effettuerà il pagamento diretto delle spese di seguito specificate sino alla concorrenza del Massimale indicato nella Tabella delle garanzie e dei Massimali:

- a) per Ricoveri ospedalieri, interventi chirurgici e relativi onorari medici, urgenti e non procrastinabili.
Nel caso di Ricovero, la garanzia sarà prestata fino alla data di dimissioni o fino al momento in cui l'Assicurato sarà ritenuto, ad insindacabile giudizio dei medici di Chubb Assistance, idoneo per essere dimesso. La garanzia, comunque, sarà operante per un periodo non superiore a 100 giorni complessivi di degenza ospedaliera.
- b) per visite mediche e/o spese farmaceutiche purché sostenute a seguito di prescrizione medica, cure ambulatoriali e/o di primo Ricovero (compreso il day hospital);
- c) per cure odontoiatriche urgenti o per cure sostenute al rientro, entro 30 giorni, per le dirette conseguenze di un Infortunio verificatosi in viaggio. Le spese per cure dentarie sono assicurate soltanto se le stesse sono urgenti, non procrastinabili e conseguenti ad Infortunio.
- d) per il trasporto dal luogo dell'evento al centro medico di pronto soccorso o di primo Ricovero;
- e) per il trasferimento sanitario presso una struttura medica adeguata più vicina;
- f) per il rimpatrio sanitario, qualora la centrale medica di Chubb Assistance ritenga preferibile il trasporto sanitario dell'Assicurato in Italia, previa analisi del quadro clinico e d'intesa con il medico curante sul posto. Il trasporto verrà

effettuato ad insindacabile giudizio dei medici di Chubb Assistance attraverso i regolari servizi di linea, oppure tramite aereo sanitario o autoambulanza e se necessario con l'Assistenza medica o paramedica durante il trasporto.

Esclusivamente nei casi in cui Chubb Assistance non possa effettuare il pagamento diretto, le spese saranno rimborsate sempreché autorizzate da Chubb Assistance che dovrà essere stata comunque preventivamente contattata. I costi sostenuti saranno rimborsati dietro presentazione di idonea documentazione sia clinica sia fiscale e nel limite dei rispettivi Massimali.

Quando sei coperto

La garanzia di cui al presente articolo è operante dal momento dell'inizio di ogni singolo viaggio e rimane operativa fino al termine del viaggio stesso, purché nel limite massimo dei 30 giorni previsti contrattualmente e comunque non oltre la "Data di fine della copertura".

Massimale

La presente garanzia è prestata sino alla concorrenza dei Massimali indicati nella Tabella delle prestazioni e degli Indennizzi, secondo la destinazione del viaggio indicata nel Certificato di Assicurazione.

Criteri di indennizzabilità

L'Assicuratore, ad eccezione di quanto citato nelle esclusioni, rimborsa i costi sostenuti dall'Assicurato applicando la Franchigia indicata nella Tabella delle garanzie e dei Massimali e fino a concorrenza del Massimale ivi previsto.

Per le esclusioni relative alla presente garanzia si rinvia all'Art. 22) Esclusioni specifiche, Sezione 4 - Delimitazioni della copertura ed Esclusioni.

Art. 19) Annullamento o modifica del viaggio

L'Assicuratore, nei limiti previsti dalla presente Polizza, rimborserà l'importo della penale che il vettore, tour operator, struttura ricettiva o fornitore di servizi accessori al viaggio addebiteranno contrattualmente all'Assicurato, a fronte della modifica o dell'annullamento del viaggio da parte di quest'ultimo, soltanto per i casi qui di seguito indicati purché involontari ed imprevedibili al momento della stipula della Polizza o di prenotazione del viaggio se successivo:

- a) Malattia Improvvisa, Infortunio (per i quali sia documentata clinicamente l'impossibilità di partecipare al viaggio) o decesso:
- dell'Assicurato;
 - di un membro della famiglia. Se il familiare non ha una prenotazione confermata per il medesimo viaggio a cui è iscritto l'Assicurato, in caso di sua Malattia o Infortunio, quest'ultimo dovrà dimostrare che si renda necessaria la propria presenza;
 - di un compagno di viaggio, purché assicurato e iscritto al viaggio insieme e contemporaneamente all'Assicurato stesso.
- In caso di Malattia o di Infortunio di una delle persone indicate, l'Assicuratore può subordinare il pagamento alla effettuazione di un controllo medico da parte dei medici di Chubb Assistance.

b) Danni materiali che colpiscono la casa dell'Assicurato in seguito ad incendio o calamità naturali per i quali si renda necessaria e insostituibile la sua presenza;

c) citazione o convocazione dell'Assicurato in Tribunale davanti al Giudice Penale o convocazione in qualità di Giudice Popolare successivamente all'iscrizione al viaggio.

L'Assicuratore, entro i limiti previsti in Polizza, rimborsa la penale addebitata a:

- l'Assicurato;
 - i componenti della sua Famiglia;
 - i compagni di viaggio;
- purché assicurati e partecipanti al medesimo viaggio.

La garanzia verrà fornita solo in seguito ad annullamento o modifica comunicati prima dell'inizio del viaggio. Tale comunicazione dovrà pervenire all'Assicuratore e al vettore e/o tour operator e/o struttura ricettiva presso i quali sia stato prenotato il viaggio stesso.

Quando sei coperto

La garanzia di cui al presente articolo è operante per tutti i viaggi prenotati successivamente all'acquisto della stessa per eventi che si verificano a partire dalla "Data di inizio della Copertura" e fino alla data di inizio di ogni singolo viaggio (fruizione del primo servizio contrattualmente previsto) e comunque non oltre la data di scadenza della polizza stessa.

Massimale

La presente garanzia è prestata sino alla concorrenza della “somma assicurata” per persona, al momento dell’acquisto della Polizza sul sito web e riportata nel Certificato di Assicurazione alla voce “valore del viaggio assicurato (per persona)” e comunque entro e non oltre il Massimale indicato nella Tabella delle garanzie e dei Massimali.

Resta inteso che il calcolo del rimborso sarà effettuato considerando la data in cui si è manifestata l’insorgenza della causa che ha dato luogo all’annullamento. L’eventuale maggior corrispettivo di recesso addebitato dal vettore, tour operator, struttura ricettiva o fornitore di servizi accessori al viaggio in conseguenza di un ritardo dell’Assicurato nel segnalare l’annullamento o la modifica resterà a carico dell’Assicurato stesso.

La garanzia è operante per un’unica domanda di risarcimento per viaggio indipendentemente dall’esito della stessa.

Criteri di indennizzabilità

L’Assicuratore, ad eccezione di quanto citato nelle esclusioni, rimborsa la penale addebitata all’Assicurato applicando l’eventuale Franchigia e fino a concorrenza del Massimale previsto.

L’Assicuratore rimborsa inoltre la penale di annullamento e/o modifica secondo le seguenti modalità:

- in caso di modifica e/o forzata rinuncia al viaggio determinata da Ricovero ospedaliero (esclusi day hospital e Pronto Soccorso) o decesso, la penale sarà rimborsata senza l’applicazione di alcuna Franchigia;
- in caso di rinuncia non determinata da Ricovero o decesso, la penale sarà rimborsata applicando all’ammontare della penale stessa la Franchigia indicata nella Tabella delle garanzie e dei Massimali.

Per le esclusioni relative alla presente garanzia si rinvia all’Art. 22) Esclusioni specifiche, Sezione 4 - Delimitazioni della copertura ed Esclusioni.

Art. 20) In vacanza senza pensieri

Art. 20.1 - Protezione bagaglio ed effetti personali

Qualora l’Assicurato subisse Danni materiali e diretti a causa di furto, furto con scasso, rapina, scippo, incendio, perdita, danneggiamento, mancata riconsegna del proprio bagaglio e/o dei propri effetti personali, compresi gli abiti indossati che aveva all’inizio del viaggio, l’Assicuratore provvederà al risarcimento in base al valore degli stessi entro il Massimale previsto in Polizza e ad integrazione di quanto rimborsato dall’albergatore o dal vettore aereo responsabile.

Inoltre, si precisa quanto segue:

1. L’Assicurato deve prendere tutte le precauzioni necessarie per la salvaguardia del proprio bagaglio. In caso di smarrimento o furto del bagaglio, l’Assicurato deve intraprendere tutte le azioni necessarie per rientrarne in possesso.
2. Gli oggetti preziosi devono essere custoditi dall’Assicurato in ogni momento nel caso in cui non fossero riposti in un luogo sicuro o in una cassetta di sicurezza.
3. In caso di smarrimento o furto del bagaglio l’Assicurato deve compiere tutte le azioni necessarie per denunciare l’evento all’autorità di pubblica sicurezza (o all’albergatore in caso di smarrimento o furto avvenuto in hotel) entro le 24 ore successive alla conoscenza dell’evento e presentare all’Assicuratore una copia della denuncia scritta presentata all’autorità di pubblica sicurezza.
4. In caso di smarrimento o furto del bagaglio durante il trasporto effettuato dal vettore aereo o di altro genere l’Assicurato deve presentare denuncia scritta/lettera di reclamo allo stesso vettore entro le 24 ore successive alla conoscenza dell’evento e deve presentare all’Assicuratore una copia della denuncia scritta/lettera di reclamo o del rapporto di irregolarità bagaglio (Property Irregularity Report).

Quando sei coperto

La garanzia di cui al presente articolo decorre dal momento dell’inizio di ogni singolo viaggio e rimane operativa fino al termine del viaggio stesso purché nel limite massimo dei 30 giorni previsti contrattualmente e comunque non oltre la “Data di fine della copertura”.

Massimale

La presente garanzia è prestata sino alla concorrenza del Massimale indicato nella Tabella delle garanzie e dei Massimali. Fermo il suddetto Massimale, è inoltre operante un Sottolimito per ogni oggetto, ivi comprese borse, valigie e zaini, così come indicato nella Tabella delle garanzie e dei Massimali.

I corredi fotocineottici e l’apparecchiatura della quale sono accessori, sono considerati un unico oggetto (a titolo esemplificativo e non esaustivo: macchina fotografica, flash, obiettivi, batterie, borsa).

Criteri di indennizzabilità

L’Assicuratore, ad eccezione di quanto citato nelle esclusioni, rimborsa il Danno applicando l’eventuale Franchigia e fino a concorrenza del Massimale previsto. Il Danno è liquidato, ad integrazione di quanto rimborsato dal vettore, tour operator,

struttura ricettiva e fino alla concorrenza della somma assicurata, in base al valore commerciale che i beni assicurati avevano al momento del Sinistro, secondo quanto risulta dalla documentazione fornita all'Assicuratore. In caso di oggetti acquistati non oltre tre mesi prima del verificarsi del Sinistro, il rimborso verrà effettuato in base al valore di acquisto, se comprovato dalla relativa documentazione. In nessun caso si terrà conto dei cosiddetti valori affettivi. Fermo il Sottolimito per singolo articolo, i Danni sono inoltre liquidati applicando le seguenti limitazioni:

1. sono coperti cumulativamente fino al 50% della somma assicurata i Danni ad apparecchiature fotografiche, i corredi fotocineottici, materiale fotosensibile, radio, televisori, registratori, ogni altra apparecchiatura elettronica, strumenti musicali, armi da difesa personale e/o da caccia, attrezzatura subacquea;
2. in relazione ai Danni a oggetti di valore, gioielli, pietre preziose, perle, oggetti d'oro, d'argento e di platino, pellicce e altri oggetti preziosi, apparecchi protesici e terapeutici, cosmetici e medicinali, si applica il relativo Sottolimito indicato nella Tabella delle garanzie e dei Massimali.

La somma indennizzabile è inoltre ridotta del 50% per i Danni derivanti da furto dell'intero veicolo.

Art. 20.2 - Ritardata consegna del bagaglio

Qualora l'Assicurato, a seguito della consegna del bagaglio avvenuta con un ritardo superiore alle 12 ore rispetto all'orario ufficiale comunicato dal vettore quale orario d'arrivo previsto, dovesse sostenere spese impreviste per l'acquisto di articoli di prima necessità (medicinali, toilette e/o abbigliamento strettamente necessari), l'Assicuratore provvederà al loro rimborso.

In relazione alla presente garanzia, si precisa quanto segue:

Nel caso in cui il bagaglio venisse temporaneamente smarrito o consegnato in ritardo dal vettore, l'Assicuratore dovrà ricevere documentazione scritta da parte del suddetto vettore che il ritardo si sia protratto per almeno 12 ore successive all'arrivo dell'Assicurato presso la destinazione.

Quando sei coperto

La garanzia di cui al presente articolo decorre dal momento dell'inizio di ogni singolo viaggio di andata e termina con l'arrivo alla destinazione finale, purché nel limite massimo dei 30 giorni previsti contrattualmente e comunque non oltre la "Data di fine della copertura".

Massimale

La presente garanzia è prestata sino alla concorrenza del Massimale indicato nella Tabella delle garanzie e dei Massimali.

Criteri di indennizzabilità

L'Assicuratore, ad eccezione di quanto citato nelle esclusioni, rimborsa i costi sostenuti dall'Assicurato applicando l'eventuale Franchigia indicata nella Tabella delle garanzie e dei Massimali e fino a concorrenza del Massimale ivi previsto. Le ore di ritardo saranno calcolate sulla base dell'orario ufficiale di arrivo comunicato dal vettore, di cui l'Assicurato provvederà a fornire idonea documentazione.

Art. 20.3 - Smarrimento o furto del passaporto / patente

In caso di smarrimento, distruzione o furto del passaporto e/o della patente di guida dell'Assicurato durante la vacanza, l'Assicuratore pagherà sino alla concorrenza del Massimale indicato nella Tabella delle garanzie e dei Massimali:

1. le spese sostenute per ottenere i documenti sostitutivi necessari per consentire il rientro dell'Assicurato in Italia, incluse le ulteriori spese di viaggio e di albergo (solo camera) sostenute dall'Assicurato stesso o per suo conto, al fine di ottenere tali documenti durante la vacanza; e
2. le spese e gli oneri necessari per il rifacimento del passaporto o della patente di guida, a condizione che i documenti sostitutivi restino validi per almeno i 2 anni successivi alla data dello smarrimento, distruzione o furto.

Inoltre, si precisa quanto segue:

1. L'Assicurato deve custodire con ragionevole diligenza il proprio passaporto e/o la patente di guida. In caso di smarrimento o furto del passaporto e/o della patente di guida l'Assicurato deve intraprendere tutte le azioni necessarie per rientrarne in possesso.
2. Il passaporto e/o la patente di guida devono essere custoditi dall'Assicurato in ogni momento nel caso in cui non fossero riposti in un luogo sicuro o in una cassetta di sicurezza.
3. In caso di smarrimento o furto del passaporto e/o della patente di guida l'Assicurato deve compiere tutte le azioni necessarie per presentare denuncia all'autorità di pubblica sicurezza (o all'albergatore se lo smarrimento o il furto sono avvenuti in albergo) entro le 24 ore successive alla conoscenza dell'evento e presentare all'Assicuratore una copia della denuncia scritta.

Criteri di indennizzabilità

L'Assicuratore, ad eccezione di quanto citato nelle esclusioni, rimborsa i costi sostenuti dall'Assicurato applicando l'eventuale Franchigia indicata nella Tabella delle garanzie e dei Massimali e fino a concorrenza del Massimale ivi previsto.

Art. 20.4 - Inconvenienti di viaggio

A. Riprotezione del viaggio

L'Assicuratore, entro i limiti previsti in Polizza, rimborsa gli eventuali maggiori costi sostenuti per acquistare nuovi titoli di viaggio in sostituzione di quelli non utilizzabili per ritardato arrivo dell'Assicurato nel luogo di partenza del viaggio, in seguito alle seguenti circostanze imprevedibili ed oggettivamente documentabili:

1. incidente o guasto al mezzo di trasporto durante il tragitto verso il luogo di partenza del viaggio;
2. ritardo del mezzo di trasporto pubblico utilizzato per raggiungere il luogo di partenza del viaggio.

L'Assicuratore rimborsa gli eventuali maggiori costi sostenuti dall'Assicurato sempreché i nuovi titoli di viaggio acquistati vengano utilizzati per raggiungere la destinazione originariamente prenotata.

In relazione alla presente garanzia, si precisa quanto segue.

L'Assicurato deve:

- A. fornire prova di tutti gli ulteriori costi sostenuti;
- B. concedersi tempo sufficiente per arrivare in tempo al punto di partenza previsto;
- C. in caso di incidente/guasto meccanico, fornire all'Assicuratore:
 - i) prova scritta del guasto meccanico rilasciata dal fornitore del servizio di Assistenza intervenuto in occasione dell'evento o prova che non vi sia copertura.
 - ii) ragionevoli prove che il veicolo utilizzato sia idoneo a viaggiare, correttamente mantenuto e che si sia rotto al momento dell'evento occorso;
 - iii) in caso di ritardo del mezzo di trasporto pubblico, fornire all'Assicuratore ragionevoli prove dell'effettivo orario di arrivo e di quello inizialmente previsto.

Quando sei coperto

La garanzia di cui al presente articolo decorre dalle ore e dalla data di prenotazione di ogni singolo viaggio (o, se successiva, dalla "Data di inizio della copertura") ed è operante fino alla fruizione del primo servizio contrattualmente previsto per il viaggio e comunque non oltre la "Data di inizio del viaggio" indicata nel Certificato di Assicurazione stesso.

Massimale

La presente garanzia è prestata sino alla concorrenza del Massimale indicato nella Tabella delle garanzie e dei Massimali.

Criteri di indennizzabilità

L'Assicuratore, ad eccezione di quanto citato nelle esclusioni, rimborsa i costi sostenuti dall'Assicurato applicando la Franchigia indicata nella Tabella delle garanzie e dei Massimali e fino a concorrenza del Massimale ivi previsto.

B. Ritardata partenza / Ritardo del volo & Abbandono del viaggio

In conseguenza alle 8 ore complete di ritardo del volo di andata in partenza dall'Italia o del volo di ritorno verso l'Italia rispetto all'orario di partenza previsto, o del mancato decollo dell'aeromobile a causa di problemi meccanici o strutturali, o se il trasporto pubblico viene ritardato a causa di uno sciopero, agitazioni di lavoratori, guasti meccanici, l'Assicuratore alternativamente:

- A. provvede al pagamento dell'Indennizzo previsto nella Tabella delle garanzie e dei Massimali; o
- B. nel caso in cui l'Assicurato rinunci al viaggio dopo un ritardo di almeno 24 ore complete del volo di andata in partenza dall'Italia, l'Assicuratore rimborsa all'Assicurato i costi di viaggio e di albergo non utilizzati, che siano stati pagati o contrattualizzati, purché tali costi non possano essere recuperati in altro modo.

In relazione alla presente garanzia, si precisa quanto segue:

1. Le garanzie Ritardata partenza / Ritardo del volo & Abbandono del viaggio sono alternative.
2. L'Assicurato deve:
 - a) effettuare regolare check-in prima della partenza, come risultante dal biglietto di viaggio;
 - b) notificare l'evento all'agente di viaggi, tour operator e fornitore dei servizi di trasporto;
 - c) fornire all'Assicuratore prova scritta, rilasciata dal trasporto pubblico e che certifichi la durata e le cause del ritardo;
 - d) calcolare il tempo necessario per raggiungere il punto di partenza.

Quando sei coperto

- A. La garanzia Ritardata partenza / Ritardo del volo decorre dalle ore e dalla data di acquisto di ogni singolo viaggio e rimane operativa fino al termine del viaggio stesso e comunque non oltre la "Data di fine della copertura".
- B. La garanzia Abbandono del viaggio decorre dalle ore e dalla data di acquisto di ogni singolo viaggio e rimane operativa fino alla fruizione del primo servizio contrattualmente previsto per il viaggio e comunque non oltre la "Data di fine della copertura".

Massimale

- A. La garanzia Ritardata partenza / Ritardo del volo è prestata sino alla concorrenza del Massimale indicato nella Tabella delle garanzie e dei Massimali.
- B. La garanzia Abbandono del Viaggio è prestata sino alla concorrenza della "somma assicurata" per persona, selezionata al momento dell'acquisto della Polizza sul sito web e riportata nel Certificato di Assicurazione alla voce "valore del viaggio assicurato (per persona)" e comunque entro e non oltre il Massimale indicato nella Tabella delle garanzie e dei Massimali.

Criteri di indennizzabilità

L'Assicuratore, ad eccezione di quanto citato nelle esclusioni, rimborsa i costi sostenuti dall'Assicurato applicando la Franchigia indicata nella Tabella delle garanzie e dei Massimali e fino a concorrenza del Massimale ivi previsto.

C. Mancata coincidenza

Nel caso in cui l'Assicurato perda la coincidenza confermata a causa del ritardato arrivo del mezzo di trasporto su cui stava viaggiando ed il vettore non metta a disposizione alcun mezzo di trasporto alternativo entro 4 ore dopo l'effettivo orario di arrivo, l'Assicuratore provvede al pagamento dell'Indennizzo previsto nella Tabella delle garanzie e dei Massimali.

L'Indennizzo previsto dalla presente garanzia non è cumulabile con la garanzia "Ritardata Partenza/Ritardo del volo".

Quando sei coperto

La garanzia decorre dal momento dell'inizio di ogni singolo viaggio e rimane operativa fino al termine del viaggio di andata. La copertura assicurativa si estende a tutte le tratte che prevedono coincidenze. Restano comunque esclusi i voli interni, che non facciano parte del viaggio di andata.

Massimale

La presente garanzia è prestata sino alla concorrenza del Massimale indicato nella Tabella delle garanzie e dei Massimali.

Criteri di indennizzabilità

L'Assicuratore, ad eccezione di quanto citato nelle esclusioni, eroga gli Indennizzi applicando la Franchigia indicata nella Tabella delle garanzie e dei Massimali e fino a concorrenza del Massimale ivi previsto.

D. Interruzione del viaggio

L'Assicuratore rimborsa all'Assicurato un importo pari al pro-rata del valore del viaggio interrotto e non completamente usufruito dall'Assicurato stesso, purché tali costi non possano essere recuperati/rimborsati in altro modo, a seguito del verificarsi di uno dei seguenti eventi:

- a) Malattia Improvvisa, Infortunio (per i quali sia documentata clinicamente l'impossibilità a proseguire il viaggio) o decesso:
 - dell'Assicurato;
 - di un membro della famiglia. Se il familiare non ha una prenotazione confermata per il medesimo viaggio a cui è iscritto l'Assicurato, in caso di sua Malattia, Infortunio, decesso, l'Assicurato dovrà dimostrare che si renda necessaria la propria presenza;
 - di un compagno di viaggio, purché assicurato e iscritto al viaggio insieme e contemporaneamente all'Assicurato stesso.
- b) utilizzo della prestazione "Rientro Anticipato";
- c) Danni materiali che colpiscono la casa dell'Assicurato in seguito ad incendio o calamità naturali per i quali si renda necessaria e insostituibile la sua presenza.

I costi oggetto del rimborso sono: i biglietti di viaggio e le spese di soggiorno non utilizzate, incluso eventuali escursioni prenotate e pagate prima della partenza dall'Italia.

Quando sei coperto

La garanzia decorre dal momento dell'inizio di ogni singolo viaggio e rimane operativa fino al termine del viaggio stesso, purché nel limite massimo dei 30 giorni previsti contrattualmente e comunque non oltre la "Data di fine della copertura".

Massimale

La presente garanzia è prestata sino alla concorrenza della "somma assicurata" per persona, al momento dell'acquisto della Polizza sul sito web e riportata nel Certificato di Assicurazione alla voce "valore del viaggio assicurato (per persona)" e comunque entro e non oltre il Massimale indicato nella Tabella delle garanzie e dei Massimali.

Criteri di indennizzabilità

L'Assicuratore, ad eccezione di quanto citato nelle esclusioni, rimborsa il pro-rata della quota di soggiorno non usufruito dall'Assicurato applicando l'eventuale Franchigia e fino a concorrenza del Massimale previsti nella Tabella delle garanzie e dei Massimali. Il pro-rata sarà calcolato sul 100% del valore del viaggio al netto dei costi di gestione pratica. Ai fini del calcolo del pro-rata, il giorno in cui viene effettuato il rientro dell'Assicurato ed il giorno inizialmente previsto per il rientro vengono considerati come un unico giorno.

E. Responsabilità Civile in viaggio

L'Assicuratore fornisce la copertura assicurativa per la responsabilità civile della persona assicurata per i fatti della vita privata che si verifichino durante il periodo di validità della Polizza.

L'Assicuratore risponde delle somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di Danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, persone e animali in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nel periodo di validità della Polizza relativamente a fatti della vita privata, con esclusione di ogni responsabilità inerente all'attività professionale.

Per i danneggiamenti a cose si intendono esclusivamente le alterazioni fisiche e/o chimiche delle cose medesime.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, sono altresì compresi in garanzia i Danni derivanti:

- dalla proprietà ed uso di biciclette e veicoli non a motore;
- dalla pratica del campeggio, della pesca anche subacquea, del modellismo anche a motore, e di attività sportive in genere, compresa la partecipazione a gare di carattere dilettantistico;
- da esplosione e scoppio di gas, di apparecchi e di impianti;
- dalla proprietà e/o dall'uso di apparecchi ed impianti domestici;
- dai Danni alle cose di proprietà dell'albergatore, anche se causati da incendio, durante la permanenza in alberghi, pensioni e simili;
- dall'uso di giocattoli di qualsiasi tipo.

Persone non considerate terzi

Ai fini della presente garanzia non sono considerati terzi:

- dipendenti o personale in rapporto di lavoro con l'Assicurato;
- i membri della famiglia dell'Assicurato stesso: il coniuge, gli avi, i discendenti (legittimi, naturali e adottivi), i fratelli e sorelle nonché qualsiasi altro parente biologico o acquisito che convive con l'Assicurato;
- le persone i cui nominativi siano indicati nel medesimo Certificato di Assicurazione.

Quando sei coperto

La garanzia decorre dal momento dell'inizio di ogni singolo viaggio e rimane operativa fino al termine del viaggio stesso, purché nel limite massimo dei 30 giorni previsti contrattualmente e comunque non oltre la "Data di fine della copertura".

Massimale

La presente garanzia è prestata sino alla concorrenza del Massimale indicato nella Tabella delle garanzie e dei Massimali, indipendentemente dal numero di persone decedute o ferite o i cui oggetti sono stati danneggiati.

Per le esclusioni relative alle presenti garanzie si rinvia all'Art. 22) Esclusioni specifiche, Sezione 4 - Delimitazioni della copertura ed Esclusioni.

SEZIONE 5 – DELIMITAZIONI DELLA COPERTURA ED ESCLUSIONI

Art. 21) Persone non assicurabili e limiti di età

Non sono assicurabili le persone fisiche di età inferiore pari o superiore ai 70 anni compiuti al momento di acquisto della polizza. Tuttavia, per le persone che raggiungono l'età di 70 anni in corso di Contratto, la copertura assicurativa mantiene la sua validità fino alla scadenza della Polizza.

Non sono assicurabili le persone di età inferiore ai 18 anni (minori) a meno che non iscritte al viaggio insieme e contemporaneamente ad un adulto Assicurato ed i cui nominativi siano indicati nel medesimo Certificato di Assicurazione.

La copertura assicurativa non è valida per le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS). Le relative coperture assicurative cessano con il manifestarsi di una delle predette condizioni. Resta inteso pertanto che, qualora una o più delle Malattie o delle affezioni sopra richiamate insorgano nel corso del Contratto, la copertura assicurativa cessa indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell'Assicurato. In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti si applica quanto disposto dagli articoli 1892, 1893, 1894 del Codice Civile

Art. 22) Vacanze non assicurabili

Le coperture assicurative previste dalla presente Polizza non sono valide per vacanze:

- effettuate a scopo di studio;
- che prevedono lo svolgimento di attività di lavoro o attività manuali di qualsiasi tipo;
- effettuate allo scopo di praticare qualsiasi Sport Invernale;
- che si svolgeranno anche solo in parte in crociera;
- effettuate allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico-chirurgici e/o cure dentarie;
- effettuate dopo aver ricevuto lo sconsiglio a viaggiare da parte di un medico o dopo aver ricevuto una prognosi terminale;
- in cui, alla data di prenotazione (o Data di acquisto della Polizza, se successiva) l'Assicurato o il compagno di viaggio fossero a conoscenza di una qualsiasi causa che potesse dar luogo all'annullamento, modifica o all'interruzione del viaggio, o ad un Sinistro indennizzabile ai fini della presente Polizza;
- effettuate verso un territorio dove, al momento della partenza, sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanei) emessi da un'Autorità pubblica competente e/o dalla Farnesina. A tale scopo è necessario verificare se vi siano avvertenze vigenti verso la destinazione del viaggio al seguente sito: www.viaggiareassicuri.it/paesi.

Inoltre, le prestazioni di Assistenza non sono fornite in Paesi che siano in stato di guerra dichiarata o di fatto, guerra civile, insurrezioni a carattere generale (salvo che per un periodo massimo di 7 giorni dall'inizio delle ostilità se ed in quanto l'Assicurato risulti sorpreso dagli eventi mentre si trova in un Paese straniero dove nessuno degli eventi citati esisteva o era in atto al momento del suo arrivo in tale Paese).

Art. 23) Esclusioni comuni a tutte le garanzie e prestazioni

Per le garanzie "Spese mediche" nonché le prestazioni di "Assistenza in viaggio" sono esclusi (o soggetti alla riduzione degli Indennizzi) dall'assicurazione tutti i casi in cui l'Assicurato non abbia preventivamente contattato Chubb Assistance oppure se l'Assicurato ne disattende le indicazioni. Nel caso in cui l'Assicurato si trovi nell'impossibilità di contattare preventivamente Chubb Assistance, anche tramite terze persone, sarà onere dell'Assicurato stesso provare l'urgenza delle spese effettuate e l'impossibilità di entrare in contatto con Chubb Assistance.

La presente polizza non fornisce copertura e in nessun caso offrirà alcun indennizzo o risarcimento per i sinistri di ogni tipo direttamente o indirettamente derivanti da, relativi a o in ogni modo collegati con il COVID-19 (inclusa ogni mutazione o variazione dello stesso) e/o con la sua diffusione. Nella misura in cui alcun termine o condizione della polizza dovesse porsi in contrasto con la presente esclusione, quest'ultima dovrà ritenersi prevalente.

Sono altresì sempre escluse le seguenti fattispecie:

- casi noti o prevedibili prima della stipula della Polizza o prima della prenotazione del viaggio, se successivo;
- situazioni di conflitto armato, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità, guerra, guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, legge marziale, potere militare o usurpato, o tentativo di usurpazione di potere, fatto salvo quanto espressamente indicato all'articolo "Rischio guerra";
- atti di terrorismo in genere, compreso l'utilizzo di ogni tipo di ordigno nucleare o chimico, fatto salvo quanto espressamente indicato all'articolo "Rischio guerra";

- radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari e sue componenti;
- trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, esplosioni nucleari ed altri sconvolgimenti della natura;
- inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, o da qualsiasi Danno ambientale;
- scioperi, tumulti, sommosse civili, agitazioni di lavoratori di cui l'assicurato sia a conoscenza alla data della stipula della polizza o alla data di partenza del viaggio;
- patologie riconducibili ad epidemie aventi caratteristica di pandemia, dichiarate dall'OMS, di gravità e virulenza tale da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile;
- malattie pregresse o preesistenti e note all'Assicurato alla data di stipula della Polizza o alla data di prenotazione del viaggio, se successivo;
- quarantene;
- atti di temerarietà;
- viaggi intrapresi verso un territorio dove, al momento della Data di inizio del viaggio indicata nel Certificato di Assicurazione, sia vigente un divieto o una limitazione (anche temporanei) emessi da un'Autorità pubblica competente;
- viaggi estremi in zone remote raggiungibili solo con l'utilizzo di mezzi speciali;
- viaggi intrapresi allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico/chirurgici;
- cause o eventi non oggettivamente documentabili;
- atti illegali posti in essere dall'Assicurato o contravvenzione da parte di questi a norme o proibizioni di qualsiasi governo;
- guida non autorizzata o senza adeguata licenza di guida di ciclomotore o veicoli a motore;
- guida di veicoli per i quali è prescritta una patente di categoria superiore alla B e di natanti a motore;
- qualsiasi sport esercitato professionalmente o che, comunque, comporti remunerazione diretta o indiretta;
- partecipazione, anche come passeggero, a competizioni sportive e relative prove con o senza l'utilizzo di veicoli a motore salvo che le stesse abbiano carattere ricreativo;
- le conseguenze dell'abuso di alcolici o dell'uso non terapeutico di psicofarmaci o stupefacenti;
- Sinistri occorsi durante attività lavorative;
- negazione di visti consolari;
- dolo o colpa dell'Assicurato;
- tentato suicidio o suicidio;
- attività che implicano l'utilizzo di esplosivi e/o armi da fuoco;
- eventi non occorsi durante il viaggio.

Stato di salute dell'Assicurato

Questa Polizza non copre le condizioni mediche preesistenti e note all'Assicurato al momento della stipula della Polizza o di prenotazione del viaggio, se successivo.

****Avvertenza****

L'Assicuratore non sarà tenuto a prestare copertura né sarà obbligato a pagare alcun indennizzo e/o risarcimento né a riconoscere alcun beneficio in virtù della presente Polizza qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale Indennizzo e/o risarcimento o il riconoscimento di tale beneficio esponesse l'Assicuratore a sanzioni, divieti o restrizioni previsti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali ed economiche previste da leggi o disposizioni dell'Unione Europea e dei singoli Paesi che ne fanno parte, degli Stati Uniti d'America o da convenzioni internazionali.

Chubb European Group SE, è una società del gruppo Chubb Limited, società americana quotata al NYSE. Di conseguenza, Chubb European Group SE, è soggetta a determinate normative e regolamenti statunitensi in aggiunta a quelli nazionali, dell'Unione Europea o delle Nazioni Unite, includenti sanzioni e restrizioni che possono vietare di fornire copertura o pagare Sinistri a determinate persone fisiche o giuridiche o assicurare determinati tipi di attività connesse ai seguenti paesi e territori: Iran, Siria, Corea del Nord, Sudan del Nord, Cuba e Crimea.

Questa Polizza non copre inoltre eventuali vacanze in zone in cui vi sia lo sconsiglio a viaggiare. L'elenco di tali zone, da controllare prima della data di inizio di ogni viaggio, è disponibile al sito: www.viaggiareassicuri.it.

Art. 24) Esclusioni specifiche

Ad integrazione delle esclusioni comuni, per ogni garanzia e prestazione valgono le seguenti esclusioni.

Assistenza in viaggio

Sono altresì escluse dall'assicurazione:

1. tutte le prestazioni qualora l'Assicurato non abbia preventivamente contattato Chubb Assistance (e comunque qualsiasi autonoma iniziativa senza la preventiva autorizzazione della stessa) oppure se l'Assicurato ne disattende le indicazioni. Nel caso in cui l'Assicurato si trovi nell'impossibilità di contattare preventivamente Chubb Assistance, anche tramite terze persone, sarà onere dell'Assicurato stesso provare l'urgenza delle spese effettuate e l'impossibilità di entrare in contatto con Chubb Assistance. Nel caso in cui Chubb Assistance non venga preventivamente contattata, l'Assicuratore potrà rigettare il Sinistro o ridurre l'Indennizzo.
2. Inoltre, le prestazioni di Assistenza non sono fornite in Paesi che siano in stato di guerra dichiarata o di fatto, guerra civile, insurrezioni a carattere generale (salvo che per un periodo massimo di 7 giorni dall'inizio delle ostilità se ed in quanto l'Assicurato risulti sorpreso dagli eventi mentre si trova in un Paese straniero dove nessuno degli eventi citati esisteva o era in atto al momento del suo arrivo in tale Paese).
3. Non è possibile inoltre erogare le prestazioni di Assistenza ove le Autorità locali o internazionali non consentono a soggetti privati lo svolgimento di attività di Assistenza diretta indipendentemente dal fatto che ci sia o meno in corso un rischio guerra.
4. Sono altresì esclusi dall'assicurazione ogni Indennizzo, prestazione, conseguenza e/o evento derivante direttamente o indirettamente da:
 - casi in cui l'Assicurato (o chi per esso) disattende le indicazioni di Chubb Assistance, ossia richieda di essere dimesso dalla struttura presso la quale è ricoverato, contro il parere dei sanitari della struttura stessa; o rifiuti il trasporto/rientro sanitario. In questo ultimo caso Chubb Assistance sospenderà immediatamente l'Assistenza e la copertura delle ulteriori spese mediche maturate dal giorno successivo al rifiuto del trasporto/rientro sanitario in Italia;
 - Sinistri che si verifichino entro un raggio di 50 km dal comune di residenza dell'Assicurato, eccetto quelli che accadono entro l'area doganale dell'aeroporto o del porto marittimo.
5. L'Assicuratore non è tenuto a pagare:
 - i costi sostenuti all'Estero, di qualsiasi natura, se l'Assicurato rifiuta il rimpatrio quando è già stato dichiarato idoneo a viaggiare dal punto di vista medico (Fit to fly);
 - i costi per cure che, a giudizio dei medici di Chubb Assistance, siano ritenute non necessarie o procrastinabili in quanto non impediscono all'Assicurato di proseguire il viaggio;
 - le spese sostenute successivamente al rientro al proprio domicilio/residenza per situazioni conseguenti a Malattie o Infortuni verificatisi in viaggio.

Spese mediche

La garanzia non è operante per:

1. Eventuali Sinistri derivanti da una qualsiasi condizione medica preesistente e nota all'Assicurato, che sia stata diagnosticata, curata o per la quale è stato richiesto il Ricovero ospedaliero o ambulatoriale prima della prenotazione della vacanza (o del Periodo di Assicurazione, se successivo).
2. Qualsiasi trattamento medico o intervento chirurgico:
 - a) ritenuto non necessario dal punto di vista medico o
 - b) non direttamente collegato all'Infortunio o alla Malattia per cui l'Assicurato sia stato ricoverato.
3. Trattamenti medici, chirurgici o preventivi che possano essere posticipati fino al rientro dell'Assicurato in Italia, secondo il parere di un Medico.
4. Eventuali costi sostenuti a seguito del rifiuto da parte dell'Assicurato del trasferimento sanitario o del rientro in Italia, pur essendo stato dichiarato idoneo a viaggiare a giudizio di Chubb Assistance (Fit to fly).
5. Trattamenti estetici.
6. Trattamenti o prestazioni fornite da una casa di cura, centro di riabilitazione o centro benessere, cure riabilitative, acquisto, applicazione, manutenzione e riparazione di apparecchi protesici e terapeutici.
7. Qualsiasi trattamento medico per cui l'Assicurato si è recato all'Estero.
8. Farmaci assunti precedentemente e che l'Assicurato dovrà continuare ad assumere durante la vacanza.
9. Qualunque spesa sostenuta in Italia, ad eccezione delle cure sostenute al rientro, entro 30 giorni, per le dirette conseguenze di un Infortunio verificatosi in viaggio.
10. Gli ulteriori costi di viaggio e di albergo sostenuti e non preventivamente autorizzati da Chubb Assistance.
11. I costi di viaggio e di albergo in cui il trasporto e/o l'alloggio siano di categoria superiore rispetto a quelli previsti dalla vacanza.
12. Gli ulteriori costi di alloggio per una camera singola o privata.
13. Spese di cremazione o di sepoltura sostenute in Italia.
14. La Franchigia per le spese mediche sostenute, tranne nei casi in cui l'Assicurato abbia contribuito ad una riduzione delle spese mediche presentando la Tessera Europea Assicurazione Malattia (TEAM) nell'ambito dell'Unione Europea (incluso l'Islanda, il Liechtenstein, la Norvegia e la Svizzera).

15. Eventuali Sinistri occorsi durante un viaggio effettuato contro il parere del proprio medico.
16. Abuso di alcolici o psicofarmaci, nonché uso di stupefacenti e di allucinogeni.
17. Parto naturale o con taglio cesareo, interruzione volontaria della gravidanza ed eventuali complicazioni della gravidanza note ed antecedenti al viaggio.
18. Pratica di Sport Invernali e qualsiasi sport esercitato professionalmente o che, comunque, comporti remunerazione diretta o indiretta.
19. Nel caso di rientro o trasferimento sanitario sono escluse dalle prestazioni:
 - le infermità o lesioni che, a giudizio del servizio medico di Chubb Assistance, possono essere curate sul posto o comunque non impediscano la continuazione del viaggio;
 - le malattie infettive, nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali o internazionali;
 - tutti i casi in cui l'Assicurato o i familiari dello stesso sottoscrivessero volontariamente le dimissioni contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale fosse ricoverato.

Annullamento o Modifica del viaggio

Sono inoltre esclusi:

1. Infortuni, Malattie o decessi verificatisi anteriormente al momento della stipula della Polizza e da cui potrebbe derivare una valida causa di interruzione della vacanza;
2. parto naturale o con taglio cesareo, interruzione volontaria della gravidanza, stati patologici dipendenti dalla gravidanza oltre la 26° settimana di gestazione e dal puerperio;
3. casi in cui l'Assicurato non abbia comunicato al vettore, tour operator, struttura ricettiva o fornitore di servizi accessori al viaggio e anche direttamente all'Assicuratore la rinuncia formale al viaggio prenotato, entro 5 giorni di calendario dal verificarsi della causa della rinuncia stessa e comunque entro e non oltre la "Data di inizio del viaggio";
4. furto, rapina, smarrimento dei documenti di riconoscimento e/o di viaggio;
5. eventuale situazione economica sfavorevole che possa costringere l'Assicurato ad annullare la propria vacanza, al di fuori dei casi elencati nel paragrafo "Oggetto della copertura";
6. volontaria decisione di annullare il viaggio da parte dell'Assicurato o del compagno di viaggio, a meno che il motivo dell'annullamento non sia elencato nel paragrafo "Oggetto della copertura";
7. Sinistri derivanti da cause o eventi non documentabili;
8. fallimento o inadempienza contrattuale del vettore, tour operator, organizzatore del viaggio, struttura ricettiva, dell'organizzatore dei servizi accessori al viaggio o in generale il fallimento di uno qualsiasi degli elementi della catena distributiva del viaggio;
9. annullamento e/o modifica del viaggio a seguito di licenziamento, sospensione dal lavoro, accettazione di un nuovo lavoro;
10. citazione o convocazione in Tribunale nel caso in cui l'Assicurato sia convocato in qualità di consulente o se la sua professione prevede regolarmente la presenza in Tribunale;
11. chiusura di aeroporti a seguito di una qualsiasi causa;
12. le tasse aeroportuali rimborsate dal vettore o Tour Operator;
13. visti, costi di gestione pratica e fees d'agenzia o di biglietteria, ove applicate;
14. il Premio di Polizza.

In vacanza senza pensieri

Protezione bagaglio ed effetti personali

Sono inoltre esclusi:

1. lettori multimediali, occhiali da vista e da sole, carica batterie, orologi, smartphones;
2. denaro, assegni, francobolli, biglietti e documenti di viaggio, souvenir, monete, oggetti d'arte, collezioni, campionari, cataloghi, merci, casco, attrezzature professionali, documenti personali di identificazione;
3. tutti i Sinistri verificatisi durante i viaggi effettuati su motoveicoli di qualsiasi cilindrata (anche se il bagaglio si trovi riposto nell'apposito bagagliaio chiuso a chiave);
4. Danni provocati ad attrezzature sportive durante il loro utilizzo;
5. Sinistri verificatisi durante il soggiorno in campeggio;
6. Sinistri che si verifichino entro un raggio di 50 km dal Comune di residenza dell'Assicurato eccetto quelli che accadono entro l'area doganale dell'aeroporto o del porto marittimo;
7. caso di furto del bagaglio contenuto all'interno del veicolo non chiuso regolarmente a chiave;
8. caso di furto del bagaglio contenuto all'interno del veicolo se visibile dall'esterno;
9. caso di furto di bagaglio a bordo del veicolo che non sia stato ricoverato in una autorimessa custodita tra le ore 20:00 e le ore 7:00;
10. accessori fissi e di servizio del veicolo stesso (compresa autoradio o riproduttore estraibili);
11. il furto o i Danni a beni coperti da altre assicurazioni;
12. Danni di cui non sia prodotta una copia della denuncia vistata dalle Autorità del luogo dove si è verificato l'evento;
13. casi di dimenticanza ed incuria.

Ritardata consegna del bagaglio

Sono inoltre esclusi:

1. il caso di ritardata consegna del bagaglio avvenuta nell'aeroporto o porto marittimo che si trovi entro un raggio di 50 km dal Comune di residenza dell'Assicurato;
2. tutte le spese sostenute dall'Assicurato dopo il ricevimento del bagaglio;
3. gli acquisti effettuati nella località di rientro.

Smarrimento o furto del passaporto / patente

Sono inoltre esclusi:

1. Smarrimento o furto del passaporto e/o della patente di guida lasciati incustoditi a meno che non siano contenuti in un luogo sicuro o in una cassetta di sicurezza.
2. Sequestro o confisca da parte delle autorità doganali o da altra autorità.

Inconvenienti di viaggio**A - Riprotezione del viaggio**

Sono inoltre esclusi casi noti o prevedibili prima della stipula della Polizza o della prenotazione del viaggio, se successivo.

B - Ritardata partenza / Ritardo del volo & Abbandono del viaggio

Sono altresì esclusi:

1. Qualsiasi Sinistro a seguito di:
sospensione del servizio di trasporto pubblico, imposto dall'Autorità per l'Aviazione civile, Autorità Portuale o altra Autorità di pari grado.
2. Eventuali oneri o spese sostenute o regolate attraverso buoni promozionali o punti, multiproprietà, costi di gestione, costi di manutenzione o commissioni di cambio in relazione alla multiproprietà o accordi analoghi.
3. I costi di viaggio e di albergo in cui il trasporto e/o l'alloggio siano di categoria superiore rispetto a quelli previsti dalla vacanza.
4. Qualunque Sinistro nel caso in cui non sia stato stimato/concesso il tempo sufficiente per la partenza.
5. Qualunque Sinistro verificatosi:
a) in presenza di un viaggio effettuato contro il parere dell'Autorità nazionale o locale competente;
b) a seguito di restrizioni e/o limitazioni emesse da un qualsiasi governo / autorità competente, o uno sciopero iniziato o annunciato prima della stipulazione della presente Polizza.
6. Qualunque spesa che l'Assicurato possa recuperare dal tour operator, dal vettore aereo, dalla struttura ricettiva ospitante o da altro fornitore di servizi.
7. Qualunque Sinistro per Abbandono del viaggio, causato dall'eruzione vulcanica.
8. La Franchigia, qualora la vacanza fosse abbandonata.

C - Mancata coincidenza

Sono altresì esclusi:

1. casi in cui l'Assicurato non sia stato registrato e non abbia effettuato il check-in conformemente all'itinerario fornitogli dalla compagnia aerea;
2. chiusura di aeroporti a seguito di una qualsiasi causa;
3. casi di mancata coincidenza per cause imputabili all'Assicurato.

D - Interruzione del viaggio

Sono altresì esclusi:

1. Infortuni, Malattie o decessi verificatisi anteriormente al momento della stipula della Polizza o di prenotazione del viaggio, se successivo e da cui potrebbe derivare una valida causa di interruzione della Vacanza;
2. eventuale situazione economica sfavorevole che possa costringere l'Assicurato ad annullare la propria vacanza, al di fuori dei casi elencati nel relativo paragrafo "Oggetto della copertura";
3. volontaria decisione di interrompere la vacanza da parte dell'Assicurato o del compagno di viaggio, a meno che il motivo dell'annullamento non sia elencato nel relativo paragrafo "Oggetto della copertura".
4. I titoli di viaggio ed i costi di gestione della pratica.

E - Responsabilità civile in viaggio

Sono altresì esclusi i Sinistri:

- a) derivanti da atti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato;

- b) cagionati da fatti attinenti all'esercizio di qualsiasi attività professionale, commerciale, agricola, artigianale, industriale, di volontariato in genere o connessa con affari, locazioni, noleggi o prestazioni di servizi;
- c) derivanti dall'esercizio dell'attività venatoria;
- d) da detenzione di armi e relative munizioni ed uso delle stesse;
- e) da detenzione od impiego di esplosivi;
- f) alle cose o agli animali che le persone assicurate abbiano in custodia o consegna o detengano a qualsiasi titolo o destinazione;
- g) conseguenti alla proprietà e detenzione di cani pit-bull o di altra razza con spiccate attitudini aggressive così come indicato dalle norme vigenti in materia;
- h) derivanti dalla partecipazione ad attività sportive con carattere professionale o semiprofessionale, compresa la partecipazione ad attività equestri intese come utilizzo di cavalli e altri animali da sella", anche se effettuate con il consenso del proprietario;
- i) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
- j) cagionati a persone e/o cose direttamente o indirettamente derivanti da:
 - ✓ proprietà, possesso ed uso a qualsiasi titolo, anche temporaneamente, da parte dell'assicurato di immobili, caravan ed il loro contenuto;
 - ✓ qualsiasi atto dannoso, illecito od omissione volontaria;
- k) conseguenti a trasmissioni di malattie infettive da parte dell'Assicurato;
- l) derivanti dal possesso ed uso di sostanze stupefacenti o droghe a meno che non siano prescritte da un medico;
- m) derivanti dalla proprietà, dalla guida o dall'uso di veicoli a motore, di aeromobili, inclusi droni (o APR), e di veicoli spaziali, di natanti forniti di motore, di natanti di lunghezza superiore a 6,5 metri;
- n) cagionati da opere in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di manutenzione, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori;
- o) derivanti da furto e quelli a cose altrui derivanti da incendio di cose di proprietà delle persone assicurate o da esse detenute;
- p) cagionati alle opere in costruzione, alle opere sulle quali o nelle quali si eseguono i lavori inclusi navi e/o natanti, aeromobili e/o veicoli spaziali, ed i pregiudizi economici relativi al loro mancato uso;
- q) derivanti da lavori di costruzione o demolizione di manufatti in genere;
- r) alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- s) derivanti da spargimento di acque o rigurgiti di fogne, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, collegate in modo fisso e non removibile (esclusi quindi i raccordi "mobili" o meglio "smontabili"), nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere insalubrità dei locali;
- t) da circolazione, su strade di uso pubblico o su aree private ad esse equiparate, cagionati da veicoli a motore in genere, per i quali, in conformità alle norme vigenti in materia, è obbligatoria l'assicurazione;
- u) a condutture ed impianti sotterranei in genere; a fabbricati ed a cose in genere, dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazione del terreno da qualsiasi causa determinati;
- v) derivanti direttamente o indirettamente, da attività di Information & Communication Technology: in tale fattispecie si intende inclusa l'attività svolta via Internet, nonché l'attività conseguente alla fornitura di servizi e/o consulenza informatica;
- w) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- x) derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivatigli dalla legge;
- y) conseguenti a guerra e terrorismo;
- z) derivanti dalla proprietà (anche in partecipazione) e/o conduzione di piattaforme ed impianti di trivellazione ubicati in mare (off-shore rigs and platforms);
- aa) derivanti da detenzione o impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione artificiale di particelle atomiche, oppure verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- bb) conseguenti, direttamente o indirettamente:
 - ✓ da silice, amianto e/o asbesto e relative fibre e/o polveri;
 - ✓ dall'esposizione al "fumo passivo";
 - ✓ dalla generazione di campi elettrici e/o magnetici e/o di radiazioni elettromagnetiche da parte di qualsiasi apparecchiatura o impianto (EMF);
- cc) conseguenti, direttamente o indirettamente, da azioni riprovevoli o chiaramente ostili esercitate anche attraverso comportamenti aggressivi e vessatori ripetuti, ad inadempimenti del Contratto di Lavoro o di contratti similari, verso i dipendenti, quali, a titolo esemplificativo:
 - ✓ illecita destituzione, revoca o licenziamento ingiustificato di un dipendente;
 - ✓ illecita mancata promozione, privazione di opportunità di carriera, provvedimento disciplinare;
 - ✓ ogni tipo di discriminazione e molestia, tipo quelle sessuali, razziali, etniche, religiose, ambientali, anche rivolte a disabili (inclusa la realizzazione di vessazioni in ambito lavorativo);

- ✓ maltrattamenti, grave mancanza di considerazione o inflizione di sofferenze psichiche (patologie clinicamente accertate e derivanti da discriminazioni subite in ambito lavorativo);
- ✓ violazione del diritto alla riservatezza, nonché ingiuria e diffamazione del dipendente.

Sono inoltre esclusi i Danni conseguenti ad attività svolte in connessione alle Associazioni Sindacali e dei Lavoratori.

Inoltre, si intende escluso dall'Assicurazione qualsiasi rischio che rientra nelle seguenti categorie:

- ✓ responsabilità civile personale e professionale relativa alla "culpa in vigilando" (ad eccezione di amici e familiari) di insegnanti di qualsiasi ordine e grado scolastico, tutor e badanti (l'elenco è da intendersi a titolo esemplificativo ma non esaustivo);
- ✓ membri di associazioni che svolgono attività che possono essere considerate pericolose.

Art. 25) Limiti di sottoscrizione

Non è consentita la stipula di più Polizze presso lo stesso Assicuratore a garanzia del medesimo rischio, al fine di elevare i capitali assicurati e/o prolungare la durata delle coperture.

Art. 26) Riduzione delle somme assicurate in caso di Sinistro

In caso di Sinistro indennizzato, le somme assicurate con le singole garanzie di Polizza ed i relativi limiti di Indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del Periodo di Assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del Danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali Franchigie o Scoperti senza corrispondente restituzione di Premio.

La presente disposizione non si applica alla garanzia "Annullamento o modifica del viaggio" in quanto la stessa, indipendentemente dall'esito e dal valore della richiesta di Indennizzo, si intende operante per un unico evento dannoso e per un'unica domanda di risarcimento.

Art. 27) Esclusione di compensazioni alternative

Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più Prestazioni/Garanzie, l'Assicuratore non è tenuto a fornire prestazioni/Indennizzi alternativi di alcun genere a titolo di compensazione.

SEZIONE 5 – DENUNCIA DI SINISTRO

Art. 28) Obblighi generali relativi alla denuncia del Sinistro

Condizioni comuni a tutte le garanzie e prestazioni.

1. In caso di Sinistro è necessario fornire all'Assicuratore i dati anagrafici dell'Assicurato e il numero di Certificato di Assicurazione.
2. Nel corso della vacanza, a seguito di Infortunio o Malattia Improvvisa (in Italia ed all'Estero), se hai bisogno di:
 - A. cure ospedaliere, di un Ricovero, di cure specialistiche, di esami medici, di scansioni o di rimpatrio sanitario presso la residenza/domicilio in Italia;
 - B. una prestazione di Assistenza

occorre immediatamente mettersi in contatto con Chubb Assistance, anche tramite una persona terza (esempio: il Coniuge, il compagno di viaggio o un familiare) in caso di impossibilità.

Chubb Assistance è a disposizione 24 ore su 24:

☎: 800 954 479 (dall'Italia)

☎: (+39) 06 42115312 (dall'Estero)

✉: gestione.servizi@ip-assistance.com

Se Chubb Assistance non è stata preventivamente contattata, ogni spesa sostenuta dall'Assicurato che altrimenti non sarebbe stata sostenuta da Chubb Assistance verrà dedotta dal pagamento del Sinistro.

3. Per tutti gli altri Sinistri è possibile richiedere il rimborso scaricando dal sito web di Chubb - <https://www.chubbtravelinsurance.it> - il modulo di denuncia che dovrai inviare all'Assicuratore una volta compilato, utilizzando uno dei seguenti canali:

✉: travelclaims.italy@chubb.com

o via posta ordinaria al seguente indirizzo:

Chubb European Group SE - Ufficio Sinistri Travel, Via Fabio Filzi 29,
20124 Milano.

Occorre informare immediatamente l'Assicuratore, anche tramite una terza persona, il prima possibile e comunque entro 30 giorni dal momento in cui sei venuto a conoscenza del Sinistro.

4. Occorre inoltre:
 - darne avviso a tutti gli eventuali altri assicuratori, in caso di stipulazione di più polizze a garanzia dello stesso rischio, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 del Codice Civile);
 - mettere a disposizione dell'Assicuratore tutta la documentazione utile alle indagini ed alle verifiche del caso, fatta salva la facoltà per l'Assicuratore di richiedere a fini liquidativi ulteriore documentazione rispetto a quella contrattualmente prevista e non perdendo il diritto di far valere, in qualunque momento ed in ogni caso, eventuali eccezioni anche se sia già iniziata la fase di liquidazione degli Indennizzi;
 - in caso di Sinistro relativo alla garanzia "Annullamento, modifica del viaggio", darne avviso al vettore e/o tour operator e/o struttura ricettiva prima di contattare l'Assicuratore.

Tutti i termini stabiliti nella presente Polizza per la denuncia di un Sinistro e l'invio della relativa documentazione sono vincolanti ai fini della liquidazione del medesimo Sinistro da parte dell'Assicuratore, fatte salve eventuali cause di forza maggiore debitamente documentate che ne impediscano il rispetto da parte dell'Assicurato. Sarà onere dell'Assicurato stesso provare l'impossibilità di entrare in contatto con l'Assicuratore laddove tale contatto sia richiesto dalla presente Polizza.

Si precisa che nel caso in cui la Polizza assicurativa sia stata stipulata oltre le ore 24.00 del giorno successivo alla data di prenotazione del viaggio e lo stesso abbia inizio entro 30 giorni dalla "Data di acquisto della Polizza", affinché le cause di Infortunio e Malattia siano valide ai fini della denuncia di un Sinistro per Annullamento o modifica del viaggio, è necessario che il Sinistro stesso comporti almeno una notte di Ricovero in un Istituto di Cura oppure una frattura ossea.

5. In caso di Assistenza in viaggio e Spese mediche, ai fini della gestione del Sinistro, è obbligatorio il contatto preventivo con Chubb Assistance e riceverne la relativa autorizzazione, senza intraprendere iniziative personali, fatte salve eventuali cause di forza maggiore debitamente documentate. Il personale specializzato è a disposizione per intervenire o indicare le procedure più idonee per risolvere nel migliore dei modi qualsiasi tipo di problema oltre ad autorizzare eventuali spese. Nel caso in cui l'Assicurato si trovi nell'impossibilità di contattare preventivamente Chubb Assistance, anche tramite terze persone, sarà onere dell'Assicurato stesso provare l'urgenza delle spese effettuate e l'impossibilità di entrare in

contatto con Chubb Assistance. In caso di richiesta di Assistenza in viaggio, l'Assicurato o chi agisce in sua vece, deve contattare immediatamente Chubb Assistance, attiva 24 h su 24 h, ai seguenti recapiti:

☎: 800 954 479 (dall'Italia)

☎: (+39) 06 42115312 (dall'Estero)

✉: gestione.servizi@ip-assistance.com

6. In caso di Sinistro relativo a Spese mediche, annullamento o Modifica del viaggio, Protezione Bagaglio ed effetti personali, Ritardata consegna del bagaglio, Riprotezione del Viaggio, Ritardata partenza/Ritardo del volo & Abbandono del viaggio, Mancata coincidenza, Interruzione del viaggio occorre fornire:
 - nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT e nome del titolare del conto corrente se differente dall'intestatario della pratica;
 - dati anagrafici e codice fiscale del destinatario del pagamento (ai sensi della legge vigente in materia);
7. In caso di Sinistro relativo a Spese mediche, Annullamento o modifica del viaggio, Ritardata consegna del bagaglio, Riprotezione del viaggio, Ritardata partenza/ritardo del volo & Abbandono del viaggio, Mancata coincidenza o Interruzione del viaggio occorre fornire all'assicuratore il luogo, giorno ed ora dell'evento nonché le circostanze e le cause che lo hanno determinato.
8. In caso di Sinistro relativo a Spese mediche, Annullamento o modifica del viaggio, Riprotezione del viaggio, Mancata coincidenza o Interruzione del viaggio occorre presentare quietanza di pagamento del viaggio con l'itinerario e relativo Contratto di viaggio.
9. In caso di Sinistro relativo a Ritardata partenza / Ritardo del volo & Abbandono del viaggio o Mancata coincidenza occorre fornire copia dell'eventuale richiesta di rimborso/risarcimento inviata al vettore; idonea documentazione attestante l'avvenuto rimborso/ risarcimento e/o i servizi riconosciuti dal vettore o il diniego di rimborso/risarcimento da parte del vettore stesso; documentazione scritta rilasciata dal vettore ed attestante il motivo del ritardo e l'orario dell'effettivo imbarco.

Art. 29) Obblighi relativi alle singole garanzie e prestazioni per la denuncia del Sinistro

Denuncia del Sinistro - Assistenza in viaggio

In caso di Sinistro relativo alla presente garanzia occorre fornire le seguenti informazioni e i seguenti documenti:

- tipo di intervento richiesto;
- recapito temporaneo;
- recapito di eventuali familiari/compagni di viaggio dell'Assicurato;
- in caso di Ricovero i dati dell'Ospedale (nome e recapito telefonico, reparto di Ricovero, nome del medico che ha preso in cura il paziente);
- eventuali documenti giustificativi richiesti da Chubb Assistance per poter procedere all'erogazione della prestazione.

L'Assicurato non deve prendere alcuna iniziativa prima di avere contattato Chubb Assistance. L'inadempimento di tale obbligo comporta la decadenza al diritto alle prestazioni di Assistenza.

Denuncia del Sinistro - Spese mediche

In caso di rimborso delle spese sostenute, invece, la denuncia del Sinistro deve pervenire all'Assicuratore insieme alla documentazione medica redatta in loco (cartella clinica, verbale di pronto soccorso, certificato medico riportante la diagnosi) e le relative ricevute delle spese mediche sostenute in originale;

Denuncia del Sinistro - Annullamento o Modifica del viaggio

In caso di Sinistro relativo alla presente garanzia, l'Assicurato deve darne avviso al vettore, tour operator, struttura ricettiva prima di contattare l'Assicuratore.

L'Assicurato o chi agisce in sua vece dovrà inoltre effettuare, entro 5 giorni di calendario dal verificarsi della causa della rinuncia al viaggio e comunque entro e non oltre la data di inizio del viaggio stesso, una denuncia all'Assicuratore fornendo:

- estratto conto di prenotazione e di penale emessi dal vettore, tour operator, struttura ricettiva;
- documentazione oggettivamente provante la causa della rinuncia, in originale; se di ordine medico, il certificato deve riportare la patologia, la data d'insorgenza e la prognosi della stessa e l'indirizzo ove è reperibile la persona ammalata od infortunata;
- in caso di Ricovero, copia completa conforme all'originale della cartella clinica;
- in caso di fratture ossee, i referti radiografici e gli esami diagnostici effettuati;
- documentazione attestante il legame tra l'Assicurato e l'eventuale altro soggetto che ha determinato la rinuncia al viaggio;

- documenti di viaggio in originale;
- copia della richiesta inoltrata dall'Assicurato al vettore, tour operator, struttura ricettiva per il rimborso del costo del viaggio non trattenuto a titolo di penale;
- copia della richiesta inoltrata dall'Assicurato al vettore, tour operator, struttura ricettiva per il rimborso delle tasse;
- copia della documentazione comprovante il rimborso all'Assicurato dell'ammontare del costo del viaggio non trattenuto dal vettore, tour operator, struttura ricettiva, a titolo di penale secondo quanto previsto dalla relativa regola tariffaria;
- copia della documentazione comprovante il rimborso all'Assicurato dell'ammontare del costo delle tasse non trattenute dal vettore, tour operator, struttura ricettiva a titolo di penale;

Denuncia del Sinistro - Protezione bagaglio ed effetti personali

La denuncia del Sinistro deve pervenire all'Assicuratore insieme alle seguenti informazioni e documenti:

- rapporto di irregolarità bagaglio (Property Irregularity Report), in copia;
- biglietto con l'itinerario completo del viaggio e ticket del bagaglio, in copia;
- denuncia, in originale, presentata all'autorità di pubblica sicurezza del luogo ove si è verificato l'evento, con l'elenco dettagliato di quanto sottratto e documentazione/prova attestante il loro valore al momento dell'evento, marca, modello, data approssimativa d'acquisto;
- copia della lettera di reclamo inviata al vettore, tour operator, struttura ricettiva con la richiesta di risarcimento ed eventuale lettera di rimborso o di diniego degli stessi;
- documentazione ufficiale da parte del vettore attestante data e ora della riconsegna del bagaglio;
- copia della documentazione del vettore attestante la data e l'ora della manomissione o il definitivo mancato ritrovamento, nonché l'importo liquidato di sua competenza;

Denuncia del Sinistro - Ritardata consegna del bagaglio

La denuncia del Sinistro deve pervenire all'Assicuratore insieme alla documentazione ufficiale da parte del vettore in copia attestante la data e l'ora della tardata riconsegna e insieme agli scontrini di acquisto dei beni di prima necessità comprati per emergenza, con la lista dettagliata degli acquisti effettuati, in originale.

Denuncia del Sinistro - Riprotezione del viaggio

La denuncia del Sinistro deve pervenire all'Assicuratore insieme alle seguenti informazioni e documenti:

- estratto conto di prenotazione emesso dal vettore, tour operator;
- documentazione oggettivamente provante la causa del ritardo, in originale;
- documenti di viaggio non utilizzati in originale;
- nuovi documenti di viaggio acquistati ed utilizzati per raggiungere il luogo inizialmente previsto nel Contratto di viaggio, in originale;

Denuncia del Sinistro - Ritardata partenza / Ritardo del volo & Abbandono del viaggio

La denuncia del Sinistro deve pervenire a Chubb insieme alla documentazione fiscale in originale relativa alle spese effettuate, per le quali si richiede il rimborso, unitamente all'elenco dettagliato dei beni acquistati e alla copia del titolo di viaggio relativo al volo assicurato;

Denuncia del Sinistro - Mancata coincidenza

La denuncia del Sinistro deve pervenire all'Assicuratore insieme ai titoli di viaggio non utilizzati in originale.

Denuncia del Sinistro - Interruzione del viaggio

La denuncia del Sinistro deve pervenire all'Assicuratore insieme alla documentazione oggettivamente provante la causa dell'interruzione del viaggio, in originale e al catalogo e/o programma di viaggio attestante il costo dei servizi o dichiarazione del vettore, Tour Operator, struttura ricettiva e/o fornitore di servizi accessori al viaggio che ha organizzato il viaggio;

Denuncia del Sinistro - Responsabilità Civile in viaggio

In caso di Sinistro, l'Assicurato dovrà darne avviso scritto all'Assicuratore entro 6 giorni da quando ne ha avuto conoscenza. La denuncia del Sinistro deve contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome ed il domicilio dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del Sinistro.

L'Assicurato deve inoltre far seguire nel più breve tempo possibile le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro.

L'inadempimento di tali obblighi comporta la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo (art. 1915 del Codice Civile).

Art. 30) Onere della prova

Colui che richiede l'Indennità deve provare l'esistenza di tutti gli elementi costitutivi del proprio diritto e deve inoltre consentire le indagini e gli accertamenti ritenuti necessari dall'Assicuratore, a tale fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l'Assicurato.

Art. 31) Controversie

In caso di divergenze sulla natura e sulle conseguenze dell'Infortunio (o della Malattia), le Parti si obbligano a conferire mandato di decidere, con scrittura privata, ad un collegio di tre medici a norma e nei limiti del presente Contratto. Le decisioni del Collegio sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge. La proposta di convocare il Collegio Medico deve partire dall'Assicurato o dagli aventi diritto, e deve essere redatta per iscritto con l'indicazione del nome del medico designato, dopo di che l'Assicuratore comunica all'Assicurato il nome del medico che esso a sua volta designa. Il terzo medico viene scelto dalle Parti tra una terna di medici proposta dai primi; in caso di disaccordo lo designa il Segretario dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il collegio medico. Nominato il terzo medico, l'Assicuratore convoca il collegio invitando l'Assicurato a presentarsi. Il collegio medico risiede nel comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato. Ciascuna della Parti sostiene le proprie spese, contribuendo per la metà alle spese e competenze del terzo medico. La decisione del collegio medico è vincolante per le Parti anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale.

Art. 32) Gestione delle vertenze – spese legali

Relativamente alla garanzia Responsabilità Civile in Viaggio, l'Assicuratore assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando - ove occorra - legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. **L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda.** L'Assicuratore ha il diritto di rivalersi sull'Assicurato del pregiudizio derivatogli dall'inadempimento di tali obblighi.

Sono a carico dell'Assicuratore le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito in Polizza per il Danno cui si riferisce la domanda, ai sensi dell'Art. 1917, comma 3 del Codice Civile.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese vengono ripartite tra Assicuratore ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

L'Assicuratore non riconosce peraltro spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati, e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 33) Pagamento dell'Indennizzo

Gli Indennizzi vengono corrisposti in Euro nell'ambito dell'Unione Europea. Nel caso di spese sostenute al di fuori dei Paesi aderenti all'euro, il rimborso verrà calcolato al cambio rilevato dalla Banca Centrale Europea relativo al giorno in cui l'Assicurato, ha sostenuto le spese. Verificata l'operatività della garanzia, valutato il Danno e ricevuta tutta la necessaria documentazione - ivi compreso l'atto di quietanza debitamente compilato e sottoscritto dall'Assicurato, ove necessario - in relazione al Sinistro, l'Assicuratore provvede al pagamento entro 30 giorni.

Il pagamento verrà eseguito dall'Assicuratore nei confronti dell'Assicurato e dei suoi eredi e aventi causa, ed avrà piena efficacia liberatoria nei confronti dell'Assicuratore.

- A. In caso di Assicurato maggiorenne (18 anni compiuti o più), l'Assicuratore effettuerà il pagamento all'Assicurato stesso.
- B. In caso di Assicurato minorenne (18 anni non ancora compiuti) l'Assicuratore effettuerà il pagamento ai genitori o al tutore legale.

Informazioni sul Trattamento dei Dati Personali

Per gli assicurati Chubb European Group SE

Ai sensi della vigente normativa nel quadro del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale in materia di Dati Personali), noi di Chubb European Group – Sede Secondaria e Direzione Generale della Società in Italia – Via Fabio Filzi 29 – 20124 Milano – Titolare del trattamento - trattiamo i dati personali da Lei forniti o raccolti tramite soggetti da noi autorizzati, come per esempio gli intermediari assicurativi, per le finalità connesse alla sottoscrizione e gestione delle polizze nonché per la valutazione di eventuali richieste di indennizzo derivanti dal verificarsi di un sinistro. I dati che potranno essere da noi trattati sono dati personali identificativi e di recapito, quali ad esempio nome, cognome, indirizzo, numero di polizza, dati che riguardano controversie civili o condanne penali e reati così come, previo Suo consenso, particolari categorie di dati quali – per esempio – i dati inerenti al Suo stato di salute (di seguito tutti insieme i **"Dati"**) nell'ipotesi in cui ciò sia necessario al fine di valutare l'entità del sinistro, definire il livello di rischio assicurativo ed in generale adempiere ad ogni Sua specifica richiesta. Inoltre nel caso Le venga richiesto il suo specifico consenso espresso, i dati potranno essere utilizzati per contattarla con strumenti tradizionali (per posta e tramite telefono e con l'ausilio di un operatore) ed automatizzati (per posta elettronica, sms, mms, fax e social media) per inviarle offerte sui nostri prodotti. Resta inteso che in ogni momento Lei potrà revocare tale consenso o limitarlo anche ad uno solo dei suddetti canali di comunicazione. Precisiamo che tale ultima finalità verrà perseguita solo nel caso sia richiesto ed ottenuto il Suo consenso a tale trattamento.

Per lo svolgimento delle sole finalità amministrative e contrattuali, i Suoi Dati potranno essere comunicati alle altre società del Gruppo anche ubicate all'estero. Al fine di adempiere alle richieste derivanti dalla gestione della polizza, ci avvaliamo anche di soggetti terzi autorizzati al trattamento dei Suoi Dati che operano secondo e nei limiti delle istruzioni da noi impartite.

I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario alla gestione delle finalità sopra descritte.

Lei ha diritto di accedere ai Suoi Dati in ogni momento, opporsi al trattamento dei medesimi, chiederne la rettifica, la modifica e/o cancellazione ed esercitare il diritto alla limitazione dei trattamenti e il diritto alla portabilità dei dati. A tale fine può rivolgersi a Chubb European Group - Rappresentanza Generale per l'Italia – Via Fabio Filzi 29 – 20124 Milano (MI) – Tel. 02-270951– Fax: 02-27095333 o contattare il Responsabile per la Protezione dei Dati Personali all'indirizzo dataprotectionoffice.europe@chubb.com. Da ultimo, Lei ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante in materia di Protezione dei Dati Personali.

L'Informativa completa sul trattamento dei suoi Dati da parte di Chubb, con l'indicazione dettagliata delle basi giuridiche del trattamento è disponibile sul nostro sito internet www.chubb.com/it o direttamente al seguente link <https://www2.chubb.com/it-it/footer/privacy-statement.aspx>. È altresì possibile richiedere una copia cartacea dell'Informativa completa in ogni momento, inviando una email a: dataprotectionoffice.europe@chubb.com.

Contattaci

Chubb European Group SE.
Rappresentanza generale per
l'Italia Via Fabio Filzi 29
20124 Milano

Tel. 02 27095.1
Fax 02 27095.333
www.chubb.com/it
www.chubbtravelinsurance.it

Informazioni su Chubb

Chubb è un leader mondiale nel settore assicurativo.

Presente in 54 paesi, Chubb offre soluzioni assicurative a imprese e individui in ambito Property & Casualty e Accident & Health a diverse tipologie di clienti.

La compagnia si caratterizza per una vasta offerta di prodotti e servizi; una rete di distribuzione molto ampia; un'eccezionale solidità finanziaria; l'operatività a livello globale.

Chubb Limited, la società capogruppo di Chubb, è quotata alla Borsa Valori di New York (NYSE: CB) e fa parte dell'indice S&P 500. Chubb impiega circa 43.000 persone nel mondo.